

LXXXIX SEDUTA

GIOVEDÌ 21 MARZO 1991

Presidenza del Vicepresidente BAGHINO

i n d i

del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Comunicazioni del Presidente	2735	(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamen- to numero 23)	2767
Disegno di legge: "Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale del- la Regione (legge finanziaria 1991)" (131). (Discussione dell'articolo):		(Risultato della votazione)	2767
MANCA	2741, 2742, 2746	Proposta di Programma: "Programma plurienn- nale per gli anni 1991-1993" (Progr. 13), di- segno di legge: "Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale del- la Regione (legge finanziaria 1991)" (131) e disegno di legge: "Approvazione del bilan- cio di previsione per l'anno finanziario 1991 e del bilancio pluriennale per gli anni finan- ziari 1991-1992-1993" (132). (Discussione ge- nerale congiunta):	
CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.....	2741, 2743 2754, 2760, 2767, 2771, 2776	ZURRU, Assessore dell'industria	2736
BAROSCHI	2743, 2748	Sull'ordine dei lavori:	
SATTA GABRIELE	2747, 2765, 2774	CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	2736
BARRANU	2750, 2751, 2752, 2760	SANNA	2736
MANNONI	2752, 2766		
CADONI	2753		
TAMPONI	2759		
MERELLA	2759		
MULEDDA	2763, 2771, 2772, 2773		
LADU LEONARDO	2764, 2775		
MELIS	2765		
SELIS	2771		
SANNA	2777		
CATTE, Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale	2777		
(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamen- to numero 4)	2744		
(Risultato della votazione)	2744		
(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamen- to numero 13)	2754		
(Risultato della votazione)	2754		

La seduta è aperta alle ore 9 e 59.

SECHI, Segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta del 19 marzo 1991, che
è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Giunta regionale, in applicazione dell'ar-

articolo 24 della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1, ha trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute dell'8, 15, 23 e 25 gennaio 1991 e nelle sedute del 5 e 13 febbraio 1991.

Discussione generale congiunta della proposta di "Programma pluriennale per gli anni 1991-1993" (13) e dei disegni di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1991)" (131) e "Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e del Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1991-1992-1993" (132)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di programma numero 13 e dei disegni di legge numeri 131 e 132. In considerazione della stretta connessione fra i tre argomenti, dispongono che la discussione generale avvenga congiuntamente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

ZURRU (D.C.), *Assessore dell'industria*. La Giunta ritiene opportuno chiedere una sospensione dei lavori di mezz'ora, perché diversi Gruppi consiliari sono ancora impegnati in riunione di Gruppo e debbono completare l'esame dei documenti da proporre in Aula.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 01, viene ripresa alle ore 11.)

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare ed essendosi il relatore rimesso alla relazione scritta, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

sull'ordine dei lavori l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, io proporrei un diverso ordine della discussione dei provvedimenti, all'ordine del giorno iniziando l'esame degli articoli del disegno di legge numero 131, per seguire poi col programma numero 13 e concludere col disegno di legge numero 132.

PRESIDENTE. La Giunta propone quindi un'inversione dell'ordine del giorno per consentire la predisposizione di eventuali emendamenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Noi siamo d'accordo, signor Presidente, ma ribadiamo, tuttavia la perplessità già avanzata in sede di Conferenza di capigruppo sulla possibilità di discutere la legge finanziaria e il bilancio prima del programma. In quella sede si era detto che questo problema sarebbe stato affrontato dalla Presidenza e dagli Uffici del Consiglio e in seguito l'ordine del giorno recapitatoci, prevedeva, nell'ordine, il Programma, la finanziaria ed il Bilancio. Se la Presidenza ritiene invece che la proposta attuale dell'Assessore, della Giunta, non comporti poi difficoltà di ordine tecnico nell'esame di questi importanti provvedimenti, noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Io vorrei precisare meglio il senso della mia proposta. Sostanzialmente si vuole proporre la stessa procedura seguita in sede di Commissione bilancio e programmazione nell'esame dei documenti. Infatti poiché il programma pluriennale deve recepire i contenuti della legge finanziaria, l'ordine proposto con l'inversione consente che eventuali modifiche, stabilite in sede di esa-

me della finanziaria, possano essere recepite, non soltanto per coordinamento, dal programma che viene esaminato in sequenza, uguale discorso vale per il bilancio che, come si sa è il documento votato per ultimo, poiché deve adeguarsi alle norme approvate in precedenza.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1991)" (131)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge numero 131. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

CAPO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 1

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre negli anni finanziari dal 1991 al 1993, uno o più mutui per i seguenti importi da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alla impresa:

– nell'anno finanziario 1991 lire 530.000.000.000
– nell'anno finanziario 1992 lire 360.000.000.000
– nell'anno finanziario 1993 lire 110.000.000.000

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dal presente articolo,

sono indicate, ai sensi del citato articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 nella tabella E) allegata alla presente legge.

3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

6. In via sussidiaria la Regione può dare l'incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato nei seguenti importi:

– lire 86.289.000.000 nel 1992
– lire 144.901.000.000 nel 1993
– lire 162.810.000.000 dal 1994 al 2006
– lire 76.521.000.000 nel 2007
– lire 17.909.000.000 nel 2008

8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria per gli anni 1992 e 1993 nel bilancio pluriennale approvato con la legge di bilancio per l'anno 1991; le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 1993 devono trovare copertura con le successive leggi di bilancio.

9. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere, rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio degli anni 1992, 1993 e 1994.

10. L'autorizzazione a contrarre i mutui di

cui al presente articolo cessa con il termine dei rispettivi anni finanziari; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro il termine di ciascun anno finanziario e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detti termini, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finale dei rispettivi esercizi.

11. Le autorizzazioni cessate possono essere rinnovate nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo la sospensione dell'esame degli articoli numero 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Sono d'accordo con la proposta dell'Assessore ma la integrerei chiedendo al Presidente del Consiglio di sospendere la seduta per dieci minuti per predisporre alcuni emendamenti e coordinarli con altri emendamenti che nel frattempo sono stati discussi all'interno dei Gruppi e anche nella competente Commissione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 10, viene ripresa alle ore 11 e 45.)

PRESIDENTE. Sono in corso di presentazione numerosi emendamenti, che necessitano di ulteriore perfezionamento formale. La Presidenza ritiene che sia utile, per consentire le predisposizioni di tali emendamenti, sospendere la seduta. I lavori riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 45, viene ripresa alle ore 17 e 21.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Poiché l'Assessore della Programmazione aveva chiesto di sospendere la discussione degli articoli 1, 2 e 3 passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione

1. L'autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000, disposta per l'anno 1989 dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, differita all'anno 1991 dall'articolo 117, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è rideterminata nell'importo complessivo di lire 161.850.000.000 secondo la ripartizione per capitoli di cui alla tabella F) allegata alla presente legge.

2. L'autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000, disposta per l'anno 1990 dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sospesa dall'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è riautorizzata, per l'anno finanziario 1992, secondo la ripartizione per capitoli di cui alla tabella F) allegata alla presente legge.

3. L'autorizzazione di spesa di lire 100.000.000.000, disposta per l'anno 1990 dall'articolo 94 della legge 4 giugno 1988, n. 11, sospesa dall'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è riautorizzata per l'anno finanziario 1991 (cap. 10136).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Procedure per la predisposizione e l'approvazione dei programmi.

1. I programmi di settore e di comparto, contenenti gli interventi e le opere di cui all'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, sono predisposti dagli assessori regionali competenti per materia articolati per obiettivi di programma e per categorie di bilancio, nonché tenendo conto dei sistemi e delle aree territoriali del programma pluriennale; detti programmi sono trasmessi all'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio pluriennale o dei programmi d'intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268.

2. L'Assessore regionale della programmazione, entro i successivi trenta giorni, esprime concerto di cui al citato articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 ed all'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dopo aver valutato la coerenza dei programmi ricevuti col piano generale di sviluppo e col programma pluriennale ed aver verificato la ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 6

Programmazione ed attuazione delle opere pubbliche

1. Fatti salvi i provvedimenti di concessio-

ne già definiti all'entrata in vigore della presente legge, l'attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, comunque approvati dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa al tempo vigente, è delegata agli enti medesimi anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di spesa, con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 dalla citata legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai programmi approvati sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1990.

3. Per gli interventi inclusi in programmi, la cui progettazione è curata dall'Amministrazione regionale o direttamente o attraverso incarichi a liberi professionisti, si fa luogo all'erogazione dei finanziamenti a favore degli enti delegati ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale medesima.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli interventi straordinari del Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi quelli per i quali sia già stata stipulata la convenzione di finanziamento con gli enti attuatori in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, terzo comma, lettera e), della legge 1° marzo 1986, n. 64.

5. Al fine di assicurare il coordinamento programmatico e finanziario dell'Amministrazione regionale sugli interventi di cui al precedente comma, all'erogazione dei finanziamenti a favore degli enti delegati si provvede con le modalità previste per il trasferimento dei relativi fondi alla Regione da parte del Dipartimento per il Mezzogiorno, tali modalità di pagamento sono estese ai residui finanziamenti ancora da erogare agli enti che abbiano stipulato con l'Amministrazione regionale la convenzione di finanziamento indicata nel precedente comma.

6. Al fine di agevolarne la verifica ed accelerarne l'esecuzione l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l'anno 1991, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso di realizzazione o da rea-

lizzare con l'utilizzazione di stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1990, anche con l'inserimento di nuovi interventi e l'eliminazione di altri non più attuali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

7. Gli interventi di cui al precedente comma devono riferirsi ad opere che siano "immediatamente eseguibili" in quanto si possa procedere alla consegna dei lavori entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.

8. In tutti i casi in cui, per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti ai quali si applicano le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali ai sensi della vigente legislazione, si sia provveduto a mettere a disposizione degli enti medesimi le relative somme con accreditamento sugli appositi conti correnti bancari intestati alla Regione, gli enti sono tenuti a presentare semestralmente all'Amministrazione regionale, in luogo dei rendiconti previsti dalle specifiche norme di spesa, l'indicazione dei pagamenti effettuati e delle deliberazioni autorizzative esecutive a termini di legge avvalendosi dei modelli di dichiarazione predisposti dall'Assessorato dei Lavori Pubblici.

9. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 1988 e precedenti per l'attuazione dei programmi in materia di opere pubbliche, sono mantenute in bilancio qualora debbano essere disimpegnate per l'emanazione dei provvedimenti sostitutivi delle precedenti autorizzazioni di spesa.

10. Le modalità di pagamento stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle opere pubbliche in concessione si applicano a tutte le concessioni comunque disposte dall'Amministrazione regionale, anche in attuazione di programmi o progetti finanziati, con le assegnazioni finanziarie dello Stato, comprese quelle già assentite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

11. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

12. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Barranu - Lorelli - Cogodi - Satta G.

Art. 6

Alla fine del 6 aggiungere: "con assenso degli EE. LL. direttamente interessati" (1)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 6

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia abitativa.

Dopo il 12° comma è aggiunto il seguente comma:

13. La lettera a) del 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"a) dell'ufficio tecnico istruttore operante nell'Assessorato interessato per importi fino a lire 3.500.000.000". (2)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 6

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

"14. Nell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, sono eliminate le seguenti parole: ", in attuazione dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 3". (3)

Emendamento aggiuntivo Barranu - Sanna - Cogodi - Lorelli - Satta G.

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6 bis

Provvedimenti a favore dei Comuni

1. In attesa dell'approvazione della legge organica in materia di servizi degli enti locali, l'Amministrazione regionale per l'anno 1991, è autorizzata a concedere ai Comuni la somma di lire 80 miliardi (cap. 04162/03) per le seguenti finalità:

- gestione di servizi di pubblica utilità ed acquisto delle relative attrezzature;
- pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il credito sportivo e fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito anche con altri istituti.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è suddiviso sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

- per il 50 per cento in parti uguali fra tutti i Comuni beneficiari;
- per il 30 per cento con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
- per il 20 per cento con riferimento al numero dei disoccupati risultante al 31 dicembre 1986.

3. Per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14 *ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 38, l'erogazione è vincolata, fino alla concorrenza dei debiti, al riequilibrio della gestione finanziaria.

4. La ripartizione dei fondi previsti dal presente articolo sarà effettuata dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La quota a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari è prioritariamente destinata a finanziare un programma comunale di miglioramento dei servizi di quartiere o circoscrizione.

6. Il programma dovrà essere formulato articolando la dotazione finanziaria in proporzione alla popolazione residente nella circoscrizione previo parere della circoscrizione.

In diminuzione

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 voce 1 lire 80.000.000.000

In aumento

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

cap. 04162/03

...e art. 6 bis della legge finanziaria

lire 80.000.000.000 (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.D.S.). Brevemente. Vorrei dire che poiché l'articolo proposto riguarda modifiche e integrazioni di opere pubbliche che possono configurarsi come "interventi a favore o a danno" di enti locali, si ritiene opportuna la previa consultazione degli enti locali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non può accogliere l'emendamento in questa formulazione perché diventerebbe un impedimento all'attuazione del programma. Se i presentatori concordano, la Giunta propone di sostituire le parole "previo assenso" con le parole "sentito il parere". Così corretto, la Giunta accoglierebbe l'emendamento.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento accedono alla proposta: le parole "previo assenso" sono sostituite dall'espressione "sentito il parere". Pertanto la Giunta accoglie gli emendamenti. Gli emendamenti numero 2 e 3 sono dati per illustrati dai presentatori.

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1 con la correzione proposta dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.D.S.). Onorevole Presidente, l'articolo che stiamo esaminando riguarda l'intervento finanziario a favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche. La proposta che viene avanzata attraverso l'emendamento è quella di ripristinare una dotazione finanziaria a favore degli enti locali che consenta loro di integrare in diversi settori nei quali non avevano alcune disponibilità. Bisogna ricordare infatti che alcuni interventi dello Stato in questo momento hanno messo in crisi il sistema delle autonomie: con oneri particolarmente gravosi per le amministrazioni comunali in primo luogo la previsione dell'obbligo per i Comuni di un diverso livello di controllo affidato ai revisori dei conti, ciò che configura una fattispecie profondamente modificata rispetto al passato; in secondo luogo la decisione, sempre del Governo centrale, di riversare sulle finanze comunali la parte maggioritaria dell'ultimo accordo contrattuale a favore dei dipendenti degli enti locali. Un terzo elemento è dato dall'ultima recente sentenza della Corte a proposito dell'ICIAP, che rappresenta per i comuni ancora una volta un onere gravoso. In questa situazione, quindi, la possibilità di manovra degli enti locali viene ulteriormente minac-

ciata e la possibilità di disporre di risorse finanziarie è ulteriormente ridotta fino, di fatto, a ridurre se non a eliminare del tutto la reale autonomia degli enti locali. In questo contesto la proposta che viene avanzata è quella di un intervento urgente a favore appunto dei bilanci degli enti locali, che renda possibile l'utilizzazione delle risorse in qualche modo vincolate per un successivo ulteriore intervento legislativo a favore degli stessi. Il problema è stato affrontato precedentemente in una discussione del Consiglio e in quella sede si è raggiunto un accordo sulla approvazione di apposito disegno di legge proposto dall'Assessore degli enti locali. La proposta dell'emendamento non vuole in qualche modo ignorare questa decisione precedente del Consiglio, ma vuole semplicemente sottolineare l'esigenza, l'urgenza del provvedimento in rapporto alla necessità di mettere i comuni in condizione di programmare le proprie risorse, di integrare il proprio bilancio con un'ipotesi di utilizzazione che crediamo possa essere assicurata attraverso l'approvazione di questo emendamento. Non può certamente sfuggire il fatto che i provvedimenti statali, che ho precedentemente ricordato, di fatto mettono in condizione di dissesto una parte di comuni sardi che non è certamente lontana dal 30 per cento del totale. Basterebbe considerare il fatto che l'ultima approvazione dei conti consuntivi ha portato questi comuni a chiudere praticamente con una differenza e saldo positivo che si aggira tra i dieci e i trenta milioni. Gli interventi statali precedentemente da me citati: quello relativo all'ICIAP, la norma che prevede il pagamento della revisione dei conti consuntivi precedenti, l'intervento relativo all'ultimo accordo contrattuale del personale degli EE.LL. porrebbe questi comuni nella necessità di chiudere. Noi pertanto chiediamo che la Giunta tenga conto delle esigenze evidenziate e si renda conto che assumendo essa i comuni come elemento di base della manovra finanziaria e del disegno di programmazione che la dirige, privare i comuni delle risorse finanziarie e renderli impotenti equivale a precludersi la possibilità di attuare la manovra. Per questo motivo, quindi, riteniamo il provvedimento urgente, e insistiamo perché le richieste dei comuni sia-

no accolte con sollecitudine più forte rispetto al passato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Non si potrebbe che concordare sulle finalità che i presentatori dell'emendamento hanno testé illustrato attraverso il collega Manca, vi è da dire però che la formulazione di questo articolo 6 *bis* non consente assolutamente di perseguire le finalità che sono state dichiarate.

BARRANU (P.D.S.). E' lo stesso articolo della legge 43, del 1990.

BAROSCHI (P.S.I.). Certo, ma quella legge poneva quale termine per intervenire sui disastri finanziari, il 30 settembre 1990. Voglio ricordare inoltre che la legge finanziaria dell'89 prevedeva responsabilità personale degli amministratori che contrassero debiti fuori bilancio nelle amministrazioni locali, per cui un ulteriore intervento della Regione o di altri enti che vadano a ricoprire debiti fuori bilancio fatti da amministratori, in pratica investe responsabilità anche di carattere penale, oltre che contabile. Questo problema venne già sollevato in sede di Commissione quando, in occasione della manovra di assestamento del bilancio 1990, venne affrontato questo particolare e specifico problema. Non è possibile configurare ulteriori addebiti fuori bilancio nei comuni dopo il 30 settembre perché essi integrerebbero fattispecie perseguibili anche dal punto di vista penale, e procedere, così come prevede il 3° comma dell'emendamento ad un ulteriore esborso di danaro per il riequilibrio delle gestioni finanziarie, non può sfuggire a questo tipo di considerazione. Per quanto riguarda la seconda linea del comma 1, "pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti", faccio semplicemente notare che le norme statali prevedono che l'erogazione dei mutui ricomprende nelle rate anche tutte le provvidenze che eventualmente le Regioni erogassero a favore dei comuni. Questo in buona sostanza significa che, se noi

diamo 10 lire per la rata di ammortamento, quelle dieci lire non possono essere erogate dalla Cassa depositi e prestiti, e quindi che noi ci stiamo sostituendo alla Cassa depositi e prestiti nella erogazione dei mutui per le opere pubbliche degli enti locali. Il secondo comma prevede che "lo stanziamento di cui al precedente comma è suddiviso sulla base dei seguenti criteri di ripartizione: 50 per cento fra tutti i comuni interessati, 30 per cento con riferimento alla popolazione, 20 per cento con riferimento ai disoccupati". Faccio semplicemente notare che fra gli enti locali esistono anche le quattro amministrazioni provinciali e qui, come al solito, ci si dimentica di nominarle. Eppure hanno esigenze pari a quelle dei comuni. Seconda annotazione: sulla base di quali criteri si è disposto questo tipo di suddivisione? In conclusione mi sembra che meglio sia affrontare nelle sedi dovute, cioè in Commissione, perché è già stato ad essa assegnato, il disegno di legge per l'erogazione di servizi agli enti locali. Tra l'altro è stato preso l'impegno a esaurire l'esame in Commissione entro il 30 di aprile, perché venga discusso in Aula e così da poter erogare provvidenze agli enti locali in un sistema compiuto e garantito soprattutto per gli stessi enti locali. In tal modo potremmo perseguire le finalità sulle quali siamo d'accordo, ma con un provvedimento organico.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie, precisando che, come i colleghi possono verificare, nei fondi globali accantonati esiste un accantonamento che tra l'altro l'emendamento si propone di utilizzare per finanziare il disegno di legge che riguarda i servizi per gli enti locali che è all'esame della Commissione competente. Poiché abbiamo già fatto una volta uno stralcio in attesa della predisposizione di questo disegno di legge, noi pensiamo che la soluzione più organica sia quella di mantenere l'impostazione che è stata data dalla

finanziaria e consentire alla Commissione di esaminare il disegno di legge e in quella sede di valutare anche tutti quegli aspetti che sono stati sollevati, dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Il parere della Giunta è quindi contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Per chiedere, Presidente, a nome del mio Gruppo, la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 4. Prego i segretari di procedere alla chiama. Ricordo che l'emendamento non è stato accolto dalla Giunta.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Voglio ricordare, onde evitare osservazioni da parte dei banchi del Consiglio, che una volta terminata la chiama, non è più consentito votare.

Proclamo il risultato della votazione dell'emendamento numero 4:

presenti	68
votanti	68
maggioranza	35
favorevoli	23
contrari	45

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Merella - Mereu O. -

Mulas F. - Mulas M. G. - Muledda - Murgia - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, Segretario:

Art. 7

Finanziamento programmi di opere pubbliche di cui ai Capi I e III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45

1. Per l'attuazione del sesto programma triennale (anni 1991, 1992 e 1993) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è autorizzata una spesa complessiva di lire 250.000.000.000 (cap. 08015/02) così ripartite:

- anno finanziario 1991 lire 70.000.000.000
- anno finanziario 1992 lire 90.000.000.000
- anno finanziario 1993 lire 90.000.000.000

2. A decorrere dall'esercizio 1991 la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali dagli articoli 5, 6 e 7 della medesima legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è determinata come segue:

a) comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:

- anno 1991 lire 55.000.000
- anni 1992 e 1993 lire 90.000.000

b) comuni con popolazione da 1.001 a 70.000 abitanti:

- anno 1991 lire 37.000.000 più lire 18.000 per abitante;
- anni 1992 e 1993 lire 60.000.000 più lire 30.000 per abitante;

c) comuni di Sassari e Cagliari:

- anno 1991 rispettivamente lire 1.800.000.000 e lire 3.000.000.000
- anni 1992 e 1993 rispettivamente lire 3.800.000.000 e lire 6.800.000.000

d) amministrazioni provinciali:
- anno 1991 per ciascuna lire 5.200.000.000
- anni 1992 e 1993 per ciascuna lire 1.500.000.000.

3. La consistenza numerica della popolazione residente, da assumere a riferimento per il computo di cui al precedente comma, è quella risultante al 31 dicembre 1989 nei dati dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

4. Ai comuni istituiti nell'anno 1990 e successivi, nonché ai comuni dai quali gli stessi hanno avuto origine, si applicano le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

5. Anche per il triennio 1991-1993 si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

6. E' autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 da destinare agli interventi di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08017).

7. A parziale modifica di quanto disciplinato con gli articoli 14 e 15 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti di cui trattasi, che possono estendersi all'intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare, a far data dall'esercizio 1991, l'importo di lire 100.000.000.

8. L'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45 è sostituito dal seguente:

“A domanda dell'Ente interessato, l'Assessore regionale dei LL.PP. può disporre, per comprovati motivi, la proroga dei termini stabiliti per l'approvazione dei programmi triennali. I programmi possono altresì essere variati con motivata deliberazione dei competenti Organi comunali e provinciali”.

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manca -

Dadea - Cossu - Sanna - Barranu - Lorelli - Cogodi - Satta G.

Art. 7

Nel primo comma dell'articolo 7 l'importo di lire 250.000.000.000 è sostituito con lire 265.000.000.000. Nello stesso primo comma gli importi del primo, secondo e terzo alinea sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

- 75.000.000.000

- 95.000.000.000

- 95.000.000.000

Nel secondo comma i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti: anno 1991 lire 90.000.000

- anni 1992 e 1993 lire 100.000.000

b) Comuni con popolazione da 1001 a 70.000 abitanti:

- anno 1991 lire 80.000.000 più lire 40.000 per abitante

- anni 1992 e 1993 lire 100.000.000 più lire 40.000 per abitante

In aumento

cap. 08015/12 + 5.000 (1991) +5.000 (1992) + 5.000 (1993)

In diminuzione

cap. 03016 - 5.000 (1991) - 5.000 (1992) - 5.000 (1993)

mediante riduzione di pari importi della riserva prevista dalla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria (5)

Emendamento sostitutivo parziale Salis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 7

Nell'articolo 7 comma 8 le parole “dei competenti organi comunali e provinciali” sono sostituite dalle parole:

“degli organi esecutivi comunali e provinciali”. (6)

Emendamento sostitutivo parziale Selis -

Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 7

Al secondo comma della lettera 6, l'articolo è così riformulato:

b) comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti

– anno 1991: 55.000.000 per comune più lire 12.000 per abitante eccedente i 1.000 abitanti

– anni 1992 e 1993: 90.000.000 per comune più lire 14.000 per abitante eccedente i 1.000 abitanti

c) comuni con popolazione da 10.001 a 70.000 abitanti

– anno 1991: 175.000.000 per comune più lire 56.000 per abitante eccedente i 10.000 abitanti

– anni 1992 e 1993: 215.000.000 per comune più lire 62.000 per abitante eccedente i 10.000 abitanti

d) Comune di Sassari 1991: 1.800.000.000 1992: 3.800.000.000 1993: 3.800.000.000

e) Comune di Cagliari 1991 3.600.000.000 1992 6.800.000.000 1993 6.800.000.000

f) Amministrazioni provinciali: anno 1991: 20.000.000.000 anno 1992: 20.000.000.000 anno 1993: 20.000.000.000

Per la ripartizione: a ciascuna Provincia viene attribuito il parametro e la somma dei parametri adottati dal programma pluriennale 1991-1993 per la ripartizione delle risorse tra le sette aree-programma della Sardegna con la specificazione che la Provincia di Sassari ricomprende le aree di Sassari e di Tempio-Olbia, la Provincia di Nuoro le aree di Nuoro e di Lanusei-Ogliastra, la Provincia di Cagliari le aree di Cagliari e di Guspini, Iglesias e Carbonia. (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.D.S.). Onorevole Presidente, la legge regionale numero 45 del '76, è stata approvata con una maggioranza che certamente non aveva al suo interno la presenza dello schieramento di sinistra. Dopo il '76 si sono alternate Giunte di diverso colore: di centro, di centrosinistra, di sini-

stra. Il criterio di fondo della legge regionale 45 è rimasto identico dal 1976 ad oggi. Era un criterio che teneva conto della dimensione demografica dei singoli comuni, e quindi rapportava l'esigenza di realizzare servizi alla domanda che in quei contesti territoriali era presente. La manovra finanziaria, che da allora al 1990 è stata svolta dalle diverse Giunte che si sono succedute a livello regionale, ha mirato sostanzialmente a garantire la sopravvivenza di questi servizi negli enti locali. In modo particolare la legge 45 consentiva ai Comuni di programmare un loro intervento nel settore delle opere pubbliche. Con la proposta di oggi la Giunta ritocca in negativo, rispetto all'ultimo provvedimento approvato dalla Giunta di diverso segno politico, ed è la prima volta che una Giunta riduce gli stanziamenti su questa legge rispetto alle scelte fatte dalla Giunta precedente: era sempre capitato il contrario, era capitato cioè che gli stanziamenti venissero proposti in aumento. Oggi noi ci troviamo invece di fronte ad una proposta che rispetto alle dimensioni finanziarie del '90 riduce del 50 per cento lo stanziamento.

Basterebbe ricordare che nel 1990 nei comuni con popolazione fino ai 1000 abitanti era stato assicurato un finanziamento di 120 milioni. Nella proposta che viene fatta oggi lo stanziamento è di 55 milioni, quindi al di sotto del 50 per cento di quello che è il traguardo raggiunto nel 1990. Per i comuni da 1000 a 70 mila abitanti nel 1990 il finanziamento assicurato dalla legge 45 era di 180 milioni, oggi si propone 37 milioni. Per abitante l'assegnazione era di 40 mila lire oggi si propone una assegnazione di 18 mila lire; la riduzione quindi è netta in termini percentuali ed in valori assoluti. La nostra proposta tende al ripristino degli stanziamenti riferiti all'annualità 1990, che riteniamo compatibili con la possibilità di manovra finanziaria ed indispensabili ed essenziali per le necessità dei comuni. Abbiamo anche potuto vedere, in capo a questo articolo, un emendamento della maggioranza; è un emendamento ulteriormente peggiorativo della proposta della Giunta perché sconvolge quello che è il rapporto tra l'erogazione finanziaria e la dimensione demografica dei singoli comuni. Su questo terreno appare chiaro che la scelta fatta dalla maggioranza non è quella di tene-

re conto che i servizi debbono essere garantiti anche nei piccoli e medi comuni, ma pare quasi che attraverso l'emendamento venga affermato il principio che ci sono servizi dai quali debbono essere esclusi i comuni piccoli, piccolissimi e medi, e che invece questi servizi debbano essere garantiti soltanto per le aree urbane e per le grandi città. Questo per noi è un concetto assolutamente inaccettabile; anche perché vorremmo capire cosa succederà quando, a seguito della legge 142 del 1990 un alto numero di comuni piccoli e piccolissimi prevederanno nello Statuto di non accettare deleghe se non coperte da corrispondenti trasferimenti finanziari. Vorremmo capire allora se la scelta che verrà fatta sarà quella di "militarizzare" alcuni servizi per fare in modo che questi comuni possano continuare ad usufruirne. Noi riteniamo quindi indispensabile una apertura della Giunta e della maggioranza su questi problemi, perché riteniamo essenziale tali finanziamenti per la sopravvivenza stessa dei Comuni. Riteniamo che un atteggiamento di chiusura, negativo possa invece significare – dopo l'approvazione degli statuti *ex* "142" – la morte di decine e decine di Comuni in Sardegna per l'impossibilità operativa di garantire una loro presenza anche nel settore delle opere pubbliche. Si tenga anche conto che i recenti provvedimenti della Cassa depositi e prestiti per quello che riguarda l'accesso e la possibilità di ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di opere ha conosciuto, in quest'ultimo anno, un ulteriore restringimento. Rispetto a questo dobbiamo chiedere che la sensibilità della maggioranza e della Giunta offrano un segno di cambiamento; in caso contrario la scelta operata dovrà essere portata a conoscenza degli enti locali perché non potrà non essere una scelta di definitiva chiusura di servizi e quindi di definitiva scomparsa di queste autonomie sul territorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io intervengo specificamente sull'emendamento numero 6. Avrei potuto anche non farlo se l'Aula non aves-

se poco prima bocciato a larga maggioranza un emendamento, da noi presentato che tendeva in qualche modo a soccorrere nelle ristrettezze in cui si dibattono, e nell'immediatezza, gli enti locali. E se non fosse stato richiamato dalla stessa Giunta, nella discussione generale, il tema – quasi a mo' di esorcismo – della sessione istituzionale che in questo Consiglio dovrà tenersi dopo questa, "solenne sessione finanziaria economica e programmatica". Dico questo perché a me pare estremamente contraddittorio dire che vi è una linea politica di favore e di decentramento nei confronti degli enti locali quando poi nei fatti si restringono le risorse finanziarie ad essi dedicate, come è stato sottolineato dal collega Manca, intervenendo sulla "45". Ma analogo risultato si vuole ottenere con l'emendamento numero 6, cioè si tendeva modificare il regime complessivo dei rapporti istituzionali tra la Regione e gli enti locali e delle competenze degli enti locali con un semplice emendamento su un semplice articolo della legge finanziaria. Si è obiettato, per rigettare l'emendamento del nostro gruppo che tendeva a dotare di sostanze finanziarie nell'immediato gli enti locali, che il problema era all'esame del Consiglio con un provvedimento organico, il disegno di legge 164, presentato dalla Giunta. Ora invece non si ha alcun pudore a presentare l'emendamento numero 6 che esautorava i consigli comunali attribuendo competenze alle Giunte comunali. La posizione di chi vi parla può sembrare schizofrenica, credo che l'impostazione autonomistica sul complesso dei rapporti, tra i vari livelli dell'ordinamento statuale, così come concepito dalla nostra Costituzione, (Regioni, Province, Comuni oltre l'ordinamento generale dello Stato) contrasti rispetto alle argomentazioni addotte assolutamente in senso contrario non più di cinque minuti or sono.

Che senso ha proporre all'interno della legge finanziaria un emendamento che, modificando la legge 45, vuole espropriare i consigli comunali di un possibile giudizio sui programmi di opere pubbliche? In tal modo si continua a tradire lo spirito di una legge che è nata per attuare principi di decentramento ma che è stata tradita negli anni e ancor più la si tradisce oggi. Vi è da dire inoltre che la modifica prevista dal-

l'emendamento è possibile, può essere discussa, ma deve essere ricompresa in un disegno generale organico di riforme, analogamente a quanto è stato detto in sede di discussione dell'emendamento numero 5, da noi presentato. Il Consiglio infatti deve agire in maniera univoca, logica, lineare e non contraddittoria: la Giunta non può bocciare un provvedimento con una motivazione e con le stesse motivazioni procedere invece all'approvazione di un altro provvedimento. Questo stato di confusione nel quale la Giunta (che peraltro vuole reggimentare il Consiglio) ci getta, ci allarma non poco e su questo chiedo una riflessione ai colleghi del Consiglio.

PRESIDENTE. Vi ricordo che stiamo discutendo gli emendamenti sostitutivi parziali numero 5, 6 e 7.

Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Che la legge numero 45 del 1976 non sia figlia di uno schieramento di sinistra lo sanno anche le pietre però è figlia dell'intesa, questo sì: lasciamo almeno agli atti quella che è la verità. Non trovo grande contraddizione, come diceva poc'anzi il collega Satta, nell'emendamento numero 6. Quello che si propone questo emendamento è semplicemente evitare che vi sia difformità di interpretazione nel CO.CI.CO. perché quando si parla di competenti organi c'è chi interpreta tale dizione (alla luce della legge "142" del 1990) come Consiglio e chi la interpreta come Giunta. Tra l'altro si tratta solo ed esclusivamente delle variazioni dei programmi dovuti ai recuperi delle somme lasciate per legge alla riserva o alla revisione prezzi; si tratta cioè di evitare lungaggini nelle variazioni dei programmi quando queste passano nei Consigli invece che nelle Giunte. La "142" prescrive che tali variazioni vengano deliberate dalle Giunte, quindi stiamo semplicemente adeguando la normativa della "45" del 1976 alla "142" del 1990. Non c'è assolutamente contraddizione in questi termini. Per quanto riguarda poi l'emendamento numero 7, la 45 prevedeva un meccanismo di ripartizione dei fondi decisamen-

te contraddittorio: infatti mentre per i Comuni si assumeva il parametro abitativo, per le Province no, e questo è strano perché per le Province si è sempre diviso per quattro. Con l'emendamento si introduce un altro criterio, già approvato dal Consiglio nel Piano generale di sviluppo e cioè di suddividere per aree il programma. In tal modo pare almeno a noi proponenti, di poter per così dire aiutare le Amministrazioni provinciali a seguire un criterio di programmazione diverso da quello del passato. Quindi almeno per la parte che riguarda le Province non mi sembra che ci sia uno scadimento, mentre per quel che attiene ai Comuni non ci sono provvidenze in meno rispetto al testo proposto dalla Commissione. Si tratta infatti solo di una riformulazione dell'articolo che introduce un ulteriore settore di ripartizione giacché nel testo della Commissione era prevista una fascia troppo ampia comprendente i comuni con popolazione da 1000 a 70 mila abitanti. In questo modo vuole spezzare a metà questa fascia e ipotizzare un punto con i Comuni che vanno da 1.000 a 10 mila abitanti e un secondo punto con i comuni da 10 mila a 70 mila. In termini di abitanti, da 1.000 a 10 mila sono compresi 750 mila abitanti della Sardegna e da 10 mila a 70 mila sono ricompresi 580 mila. Quindi non vi è molta differenza, però applicando una riparametrazione come quella descritta pare si raggiunga una maggiore equità rispetto a quanto proposto dalla Commissione e anche dalla Giunta. Questi i motivi che hanno portato gli estensori a formulare l'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 5 mentre accoglie gli emendamenti numero 6 e 7 visto che si è fatta una discussione generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene ri-*

chiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 6.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7 bis

Legge regionale 6 settembre 1976, n. 33.
Differimento e riduzione stanziamento.

1. L'autorizzazione di spesa di lire 85.200.000.000, disposta per l'anno finanziario 1991, dall'articolo 117 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e dagli articoli 4 e 3 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è differita quanto a lire 30.000.000.000 all'anno 1992 e quanto a lire 30.000.000.000 all'anno 1993 (cap. 08015).

2. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 è ridotto a lire 17.000.000.000 (cap. 08056).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7 ter

Programma straordinario di opere pubbliche.

1. Per l'attuazione di un programma di opere pubbliche finalizzato al completamento funzionale di opere già eseguite o in corso di esecuzione, con priorità per quelle a carattere sovra-comunale e con esclusione delle opere relative all'approvvigionamento idrico, è autorizzata per il triennio 1991-1993 la spesa complessiva di lire 85.000.000.000 (cap. 08029/03), di cui lire 25.000.000.000 per il 1991, lire 30.000.000.000 per il 1992 e lire 30.000.000.000 per il 1993.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato con le modalità fissate all'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 ed è attuato da parte dell'Amministrazione regionale mediante, affidamento in concessione o delega ad enti pubblici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura:

SECHI, *Segretario*:

Emendamento modificativo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 7 ter

al 1° comma sopprimere la frase "e con esclusione delle opere relative all'approvvigionamento idrico" aggiungere il seguente comma: "3. Sono escluse dagli interventi di cui al 1° comma le opere relative all'approvvigionamento idrico ricadenti all'esterno dei centri abitati". (8)

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Satta G. - Sanna - Lorelli - Cogodi

Art. 7 ter

Gli stanziamenti per il 1992 e 1993 sono ridotti a lire 28.000.000.000 (cap. 08029/03). (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 8 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.D.S.). Soltanto per un chiarimento. Mi sembra che l'emendamento numero 9 sia collegato all'emendamento all'articolo 12. Siccome si propone un incremento degli stanziamenti per il settore dell'edilizia abitativa da 3 miliardi a 5 miliardi per due anni e i fondi erano prelevati da questo articolo, volevo sapere se questa esigenza è stata risolta in altro modo, perché è chiaro che altrimenti questo emendamento è superfluo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento numero 21 risolve il problema, collega Barranu, quindi l'emendamento numero 9 è superfluo.

BARRANU (P.D.S.). Allora ritiriamo l'emendamento numero 9.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 *quater*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7 *quater*

Opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni

1. E' autorizzata, nell'anno 1991, la spesa fino all'importo di lire 3.000.000.000 per l'esecuzione di operazioni di recupero del patrimonio di reperti archeologici individuati nell'ambito dei lavori di bonifica e sistemazione degli stagni della Sardegna (cap. 05078/08).

2. E' autorizzata, nell'anno 1991, la spesa fino all'importo di lire 12.500.000.000 ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, e dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 3, per la realizzazione di opere di regolazione idraulica negli stagni della Sardegna (cap. 05078/08).

3. E' autorizzata nell'anno 1991, la spesa di lire 970.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni legate alle opere di sistemazione degli stagni (cap. 05078/08).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 7 *quater*

Opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni

Il secondo comma dell'articolo 7 *quater* è sostituito dal seguente:

"2. E' autorizzata nell'anno 1991 la spesa fino all'importo di lire 12.500.000.000 (cap. 08078/08) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/11/1978, n. 64, per la realizzazione di opere di sistemazio-

ne e di regolazione idraulica negli stagni della Sardegna; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti e non di Piani tecnico finanziari". (10)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 *quinquies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7 *quinquies*

Patrimonio edilizio pubblico

1. E' autorizzata la spesa di lire 12.000.000.000 per il 1991 e di lire 13.000.000.000 per il 1992 per la realizzazione di interventi nel patrimonio edilizio pubblico di particolare pregio storico-architettonico, nonché di particolare importanza urbanistica nelle città capoluogo di Provincia (cap. 08029/04).

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge

24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/1 del programma di intervento 1988, 1989, 1990, di cui alla predetta legge, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura:

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 7 *quinquies*

Patrimonio edilizio pubblico

Sostituire il capitolo 08029/04 col capitolo 03035 (11)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 7 *quinquies*

Alla fine del primo comma aggiungere: "che dovranno essere programmati di concerto con l'assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali". (12)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Francamente non capisco la logica dell'emendamento numero 11...

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. E' un emendamento tecnico.

BARRANU (P.D.S.). Da ciò che comprendo l'aspetto tecnico consiste nel passare dallo stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici allo stato di previsione dell'Assessorato della programmazione. Chiedo che l'emendamento venga illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni per illustrare l'emendamento numero 11. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). L'emendamento numero 11 in pratica razionalizza la disposizione dell'articolo 7 *quinquies* che prevedeva la disponibilità delle somme relative al programma sul patrimonio edilizio pubblico a vantaggio del bilancio dei lavori pubblici con una semplice operazione di transito, perché poi il secondo comma dell'articolo 7 *quinquies* prevede il riversamento delle somme sul piano della legge n. 268 del '74 per il quale la competenza è dell'Assessorato della programmazione. Tanto vale fin da ora creare il canale diretto verso la programmazione come è previsto nel programma della "268", evitando un passaggio inutile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Si può comprendere l'aspetto tecnico del riversamento nel capitolo della programmazione se questo riguarda il trasferimento ad un titolo di spesa di un programma della "268". Quello che non riesco a comprendere è per quale ragione un programma che riguarda interventi che attengono al patrimonio edilizio pubblico debba essere gestito dalla programmazione; a meno che - è un quesito che pongo - non si tratti del titolo di spesa delle aree urbane...

MANNONI (P.S.I.). E' esattamente quello.

BARRANU (P.D.S.). Non l'avevo capito, quindi si tratta di un trasferimento diretto ai comuni. Grazie per il chiarimento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta accoglie sia l'emendamento numero

11 che l'emendamento numero 12.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 *sexies*.

SECHI, Segretario:

Art. 7 *sexies*

Impianti di depurazione

1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per il 1991, di lire 10.000.000.000 per il 1992 e di lire 15.000.000.000 per il 1993 per la realizzazione di interventi relativi agli impianti di depurazione (cap. 05013/10).

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.06/1 del programma di intervento 1988, 1989, 1990, di cui alla predetta legge, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 *septies*.

SECHI, Segretario:

Art. 7 septies

Verifica dell'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale e dei cantieri di lavoro per scavi archeologici

1. Il certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, di importo non superiore ad un miliardo, finanziati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con fondi del bilancio regionale o provenienti da altre fonti, realizzati a cura degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste o dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione secondo i criteri previsti dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. L'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 111, relativo ai cantieri per scavi archeologici, è elevato a lire 200.000.000; qualora il direttore dei lavori sia architetto od ingegnere, l'importo anzidetto è elevato a lire 500.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Usai E. - Cadoni

Art. 7 septies

Dopo l'art. 7 aggiungere l'art. 7 octies

Art. 7 octies

Interventi per la messa in funzione della diga del Monte Crispu sul fiume Temo

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio Monte Crispu un contributo di lire 10 miliardi per il recupero e la messa in funzione della Diga di Monte Crispu sul fiume Temo (cap. 08273).

– Stato di previsione dell'Assessorato dei LL.PP. cap. 08273 (N.I.) contributo al Consorzio Monte Crispu per il recupero e la messa in fun-

zione della diga di Monte Crispu nel fiume Temo + 10.000.000.000

– Stato di previsione dell'entrate cap. 12106 IRPEF +10.000.000.000. (13)

Emendamento aggiuntivo Usai E. - Cadoni

Art. 7 septies

Dopo l'art. 7 aggiungere l'art. 7 nonies

Interventi per il recupero del centro storico di Bosa

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bosa la somma di 3 miliardi in ragione di 1 miliardo per ognuno degli anni 1991-1992-1993 per il recupero del centro storico "Sa Costa di Bosa" e dell'arredo urbano (cap. 08029).

– Stato di previsione dei LL.PP. cap. 08029/05 (N.I.) contributo al Comune di Bosa per il recupero del Centro Storico "Sa Costa di Bosa" e sull'arredamento urbano

1991 + 1000

1992 + 1000

1993 + 1000

– Stato di previsione delle entrate 12106 IRPEF

1991 + 1000

1992 + 1000

1993 + 1000. (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Ho già illustrato questo emendamento che riguarda la diga di Monte Crispu ieri in Commissione, ora ne ribadisco le motivazioni. Innanzitutto devo precisare che comporterebbe una minore spesa l'utilizzo di questa diga, ormai ferma dal lontano 1960. Dico che comporterebbe una minore spesa in quanto il piano delle acque non solo non prevede il suo utilizzo, ma ipotizza la costruzione di una diga intermedia, tra la diga di Monte Crispu e la diga di Rocca Doria, con una spesa di oltre 200

miliardi. Invece, con una spesa di soli 10 miliardi si potrebbe utilizzare ed invasare l'acqua nella diga di Monte Crispu: uno studio elaborato da tecnici e illustrato in un convegno svoltosi a Bosa ha dimostrato che si potrebbe far funzionare questa diga semplicemente ripristinando una paratia arrugginita, mai utilizzata, e predisponendo la chiodatura della spalla destra della diga stessa. Questa diga che potrebbe essere realizzata nel giro di un anno, è a diretto contatto sia con Rocca Doria che con la diga del Cuga; infatti nata come laminazione è servita poi come adduzione di acqua per l'irrigazione della Nurra di Alghero e della Nurra del sassarese e potrebbe servire per gli usi irrigui e civili della zona di Sassari, in quanto è collegata con la diga del Bidighinzu. Se vi sarà la sensibilità della Giunta e del Consiglio che prendono atto dell'importanza di questa diga, l'intervento potrà essere dilazionato nell'arco dei tre anni, cioè nel '91-'92 e '93 a discrezione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non è in grado di accogliere questa proposta di emendamento, data l'importanza della proposta stessa. Si tratta infatti di una spesa di 10 miliardi che incide sul problema del piano delle acque, che, come i colleghi sanno, è stato altre volte oggetto di discussione per altri interventi. Quindi la Giunta accetta l'emendamento come un invito ad approfondire l'argomento nella sede tecnica, eventualmente per esaminarlo e riproporlo in sede di programmazione di opere di emergenza, o non solo di emergenza, idrica. E' contraria quindi all'emendamento.

PRESIDENTE. La Giunta non accoglie l'emendamento.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Vorrei precisare che questa proposta fa risparmiare sulla spesa prevista dal piano acque.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 14 ha facoltà di illustrarlo.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Sull'emendamento numero 14 vorrei precisare e ricordare al Consiglio che nei fondi globali sono state accantonate risorse destinate al disegno di legge in materia di centri storici, che è all'esame della competente Commissione assieme a proposte di legge presentate dai singoli Gruppi. Quindi la Giunta non accoglie questo emendamento perché ritiene che la sede propria per affrontare l'argomento sia la sede della Commissione competente che sta discutendo su questa materia proprio in questi giorni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7 *septies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Usai Edoardo. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (M.S.I.-D.N.). Per chiedere a nome del mio Gruppo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 13.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 13.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 13:

presenti	72
votanti	72
maggioranza	37
favorevoli	25
contrari	47

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casula - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M. G. - Muledda - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiamata la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, Segretario:

Art. 8

Programma regionale di sviluppo ex legge 64/1986

1. A valere sulla quota spettante alla Regione dello stanziamento complessivo destinato dall'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, approvato con deliberazione del CIPE del 29 marzo 1990, è autorizzata l'attuazione del programma regionale di sviluppo comprendente i seguenti interventi:

a) Infrastrutturazione dell'area di

Macchiareddu per la movimentazione e l'immediato impiego dei fluidi gassosi e liquidi consumati dalle principali imprese chimiche dell'area del porto di Cagliari: lire 30.000.000.000 (cap. 09051-01);

b) Infrastrutture nell'agglomerato industriale di Truncu Reale situato nel comune di Sassari: lire 18.000.000.000 (cap. 09051-02);

c) Opere di viabilità di interesse regionale: lire 80.000.000.000 (cap. 08061-02);

d) Centri intermodali: lire 24.000.000.000 (cap. 08209);

e) Programmi di ricerca scientifica e parco tecnologico: lire 20.000.000.000 (cap. 03036).

2. Fanno carico alle risorse di cui al primo comma, per l'importo complessivo di lire 150 miliardi, anche le opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche di cui alla legge regionale 25 luglio 1990, n. 33, come previsto dal relativo articolo 2, 1° comma.

3. Con l'utilizzazione dell'assegnazione di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la costituzione di un fondo di riserva dell'importo di lire 36.400.000.000 (cap. 03014-01) per le spese che si rendessero necessarie per il completamento delle opere contrattuali all'utilizzazione di detto fondo di riserva si provvede con le modalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

4. Gli impegni degli stanziamenti di cui al primo comma, sono subordinati, come previsto nel paragrafo 2.3 dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, all'approvazione da parte del Ministero per gli interventi straordinari del relativo programma regionale di sviluppo.

5. Gli stanziamenti di cui al primo comma, nonché le eventuali integrazioni con carico al fondo di riserva, sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1974, n. 268, del programma di intervento per il triennio 1988-1989-1990 per essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 11.2.04/1 (cap. 09051-01, 09051-02), 11.3.05/1 (cap. 08061-02), 11.3.08/1 (cap. 08209), 11.3.10/1 (cap. 03036); i trasferimenti sono subordinati all'approvazione da parte del CIPE dello stesso programma di intervento.

6. Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spesa 11.3.05/1, del programma d'intervento di cui al precedente comma, compresa la dotazione finanziaria trasferita di cui alla lett. e) del 1° comma, è destinato alla realizzazione di interventi per la realizzazione di interventi per la razionalizzazione della viabilità di interesse regionale e di raccordo alla viabilità statale e per il cofinanziamento delle opere di grande viabilità sulla base di apposito protocollo d'intesa Regione-Anas.

7. Il programma relativo agli interventi di cui al precedente comma per la realizzazione del quale è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.000.000.000 iscritto al capitolo 08061/03 del bilancio per l'anno 1991, è approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. A questo articolo stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 8

Sono soppressi il quarto comma e l'espressione "i trasferimenti sono subordinati all'approvazione da parte del CIPE dello stesso programma di intervento" del quinto comma. (15)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 8

Programma di sviluppo ex legge 64/1986

Alla fine del 2° comma aggiungere: "(cap. 08035/17)."

E' aggiunto il seguente ultimo comma: 8. Il programma degli interventi di cui al precedente primo comma, lettera d), comprensivo dello stanziamento disponibile sul titolo di spesa

11.3.08/1, è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, su proposta degli Assessori dei lavori pubblici e dei trasporti. (16)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono dati per illustrati dai presentatori. Per esprimere il parere della giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 15 e numero 16.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Triennio 1988-90.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l'anno 1991.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, Segretario:

Art. 10

Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976.

1. Per la concessione dei contributi di esercizio di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate nell'anno 1991 le seguenti spese:

– lire 1.260.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (cap. 08030);

– lire 4.200.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);

– lire 4.400.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 05014/07).

2. Possono beneficiare dei suddetti contributi oltre ai consorzi di Comuni singoli o in compartecipazione con altri Enti.

3. Le domande per i contributi di cui sopra devono essere inoltrate:

– all'Assessorato dei lavori pubblici per quanto concerne la gestione di servizi acquedottistici ed impianti di potabilizzazione. Le domande dovranno pervenire entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione;

– all'Assessorato della difesa dell'ambiente per quanto concerne la gestione dei servizi di fognature e degli impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata improrogabilmente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione. Per la loro ammissibilità farà fede la data del timbro postale.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base della totalità delle domande di competenza. I criteri di assegnazione dei contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pub-

blici e dell'assessore della difesa dell'ambiente. Tali criteri dovranno tener conto degli oneri a carico degli enti gestori eccedenti le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319; 24 dicembre 1979, n. 650, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; nonché dalle indicazioni e direttive del "Piano regionale di risanamento delle acque" e del "Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi".

5. Alla concessione dei contributi si provvede con decreto degli assessori regionali competenti per materia. E', altresì, disposta una anticipazione massima fino al 50% del contributo concesso.

6. Per l'anno 1991 è sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Barranu - Lorelli - Cogodi - Satta G.

Art. 10

Al comma 2° dopo il termine "contributi" aggiungere: "con una maggiorazione del 10% rispetto alla media i Consorzi di Comuni e, in termini ordinari, anche i Comuni singoli o in compartecipazione con altri Enti". (17)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Chiedo di sospendere l'esame dell'articolo 10 e del relativo emendamento.

PRESIDENTE. C'è una richiesta da parte dell'onorevole Barranu di sospendere l'articolo 10 con l'emendamento aggiuntivo numero 17. Poiché non vi sono opposizioni la richiesta si intende accolta. Passiamo all'articolo 10 bis. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10 bis

Crisi idrica - Studi e analisi di fattibilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 1990, n. 1 come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (cap. 08035/12).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1991, l'ulteriore stanziamento di lire 13.000.000.000 (cap. 08035/13).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10 ter

Infrastrutture nelle Z. I. R. e nei P. I. P.

1. E' autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione delle seguenti provvidenze:

a) finanziamenti di opere pubbliche nelle zone industriali ai termini delle leggi regionali 18 novembre 1968, n. 47 e 7 luglio 1978, n. 43;

b) finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale.

2. Lo stanziamento di cui al primo comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/1 del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11

Edifici di culto

1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma concernente gli edifici di culto per una spesa complessiva di lire 37.000.000.000 così suddivisa:

– lire 15.000.000.000 (cap. 11112), in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991-1992 e 1993, da destinare al restauro ed al consolidamento delle chiese di particolare interesse storico ed artistico;

– lire 22.000.000.000 (cap. 08033/01), in ragione di lire 7.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991-1992 e lire 8.000.000.000 per l'anno 1993, per la costruzione di nuovi edifici di culto, con priorità per i completamenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 11

Edifici di culto

Nel primo alinea del primo comma, dopo le parole: "chiese di particolare interesse storico ed

artistico” aggiungere le parole “vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1983 n. 1089”. (18)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Chiedo di sospendere la discussione sull'articolo 11 e sull'emendamento numero 18.

PRESIDENTE. L'onorevole Tamponi ha chiesto di sospendere la discussione dell'articolo e dell'emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Merella. Ne ha facoltà.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Come presentatore dell'emendamento numero 18, che specifica la tipologia delle chiese, chiedo che la richiesta di sospensione proposta dal collega Tamponi venga motivata affinché i proponenti possano dare una opinione compiuta sulla richiesta stessa. Vorrei anche conoscere, in qualità di presentatore dell'emendamento, il parere della Giunta sulla sospensione.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di sospensione lei chiede il parere della Giunta?

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Ripeto: ho chiesto al collega proponente la sospensione che aggiungesse una breve motivazione della richiesta di sospensione e anche un parere della Giunta sulla sospensione medesima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). La richiesta di sospensione sulla discussione dell'articolo e dell'emendamento numero 18 è collegata alla esigenza di confrontare il testo dell'articolo, soprattutto dell'emendamento, con la normativa regionale prevista dalla legge numero 38 del 13 giugno 1989 nota come legge sull'edilizia del culto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole

Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non ha nessuna ragione per opporsi.

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono opposizioni la richiesta di sospendere l'articolo 11 e l'emendamento numero 18 è accolta. Con questo sono due gli articoli sospesi.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MEREU SALVATORANGELO**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11 bis

Nuove autorizzazioni di spesa in materia di opere pubbliche

1. Per far fronte alle spese di progettazione del programma straordinario di opere acquedottistiche previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 4.000.000.000 (cap. 08035/03).

2. Per il pagamento a saldo degli oneri espropriativi di opere pubbliche di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici, ivi compresi quelli inerenti alle funzioni esercitate nelle materie trasferite o delegate dallo Stato alla Regione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 4.700.000.000 (cap. 08261).

3. E' autorizzata, nel triennio 1991, 1992, 1993 la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182) così ripartita:

– anno finanziario 1991 lire 4.000.000.000
– anno finanziario 1992 lire 4.000.000.000
– anno finanziario 1993 lire 2.000.000.000

4. Per la completa attuazione del comples-

so integrato di opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, a valere sullo stanziamento del capitolo 08031, la spesa di lire 60.000.000.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a favore del Comune di Buddusò per il ripristino delle strutture e degli arredi della sede comunale frazione di Padru (cap. 04175/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna - Lorelli - Cogodi - Satta G.

Art. 11 bis

Il quinto comma dell'art. 11 bis è sostituito dal seguente:

"5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 e di lire 80.000.000 a favore dei Comuni di Buddusò e di Orune per il ripristino delle strutture e degli arredi della sede comunale della frazione di Padru e della sede comunale di Orune (cap. 04175/01). Cap. 04175-01".

Contributo straordinario ai Comuni di Buddusò e di Orune per il ripristino delle strutture e degli arredi della sede comunale della frazione di Padru e della sede comunale di Orune (art. 11 bis, quinto comma della presente legge) lire + 80.000.000

Cap. 03016 - Fondo nuovi oneri legislativi (parte corrente FR art. 3 L. F.) (voce 2 della Tabella A allegata alla L. F.) - 80.000.000. (19)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 11 bis

Opere pubbliche

E' aggiunto il seguente 6° comma:

6. Lo stanziamento di lire 10.500.000.000 di cui al Cap. 05012/01 del bilancio regionale 1991 è utilizzato sulla base del programma di spesa approvato con decreto della Giunta Regionale 463 del 18/10/88, ai sensi dell'art. 9 della L. R. 27/6/86 n. 44 e dell'art. 4 della L. R. 24/2/87 n. 6 pubblicato sul BURAS del 6/12/88, per le stesse opere e per gli importi già approvati con le precedenti assegnazioni. (29)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.D.S.). L'emendamento numero 19 potrebbe essere superfluo però c'è necessità di un chiarimento da parte della Giunta. Questo emendamento vuole affrontare il problema del Municipio di Orune che è stato danneggiato, per un ammontare di 90 milioni, nella notte di Capodanno. Poiché il Comitato di controllo ha respinto tutte le delibere del comune tese a rifinanziare gli infissi, che sono stati interamente distrutti, ci è sembrato opportuno inserire un finanziamento apposito in questa norma. Se la Giunta fosse disponibile a garantire un finanziamento sotto altra forma, bene, altrimenti riteniamo, data l'esiguità della somma, che sia possibile agganciarlo a questo articolo perché questa questione che è stata affrontata anche in Commissione non è risolvibile in altro modo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta ritiene che un finanziamento di 80 milioni, riguardante il completamento di un'opera esistente, trovi ampia capienza in un programma triennale di opere pubbliche di 85 miliardi, che il Consiglio ha appena approvato.

BARRANU (P.D.S.). Prendiamo atto dell'impegno della Giunta e ritiriamo l'emendamento numero 19.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 20 ha facoltà di illustrarlo.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 11 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, *Segretario*:

Art. 12

Edilizia abitativa

1. L'agevolazione per l'acquisto, la costruzione ed il recupero della prima abitazione prevista dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni, è estesa ai mutui a tasso variabile ed in tal caso il contributo regionale è calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, fermo restando che il tasso agevolato deve essere applicato nei limiti indicati dall'articolo 2, terzo comma, della stessa legge.

2. I tassi agevolati di cui al precedente comma sono determinati in via definitiva all'atto dell'erogazione a saldo dei mutui e le quote di contributo attualizzato, divenute eccedenti rispetto all'agevolazione concessa per effetto dell'eventuale variazione in diminuzione del tasso semestrale, sono versate semestralmente dagli istituti di credito nel conto delle entrate del bilancio regionale.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale provvede all'ag-

giornamento della convenzione stipulata con gli istituti di credito ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

4. Per l'attuazione e l'eventuale aggiornamento del bando permanente di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la concessione dei mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 (cap. 08112) in ragione di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991-1992-1993.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi".

6. L'incremento del massimale del mutuo per gli interventi di edilizia agevolata disposto dall'articolo 5, 1° comma, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è assicurato sia agli interventi per i quali alla data del 1° gennaio 1989 non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo regionale sugli interessi, sia a quelli i cui lavori non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6.

7. Al fine di incrementare il numero dei mutui concedibili alle cooperative edilizie ammesse in graduatoria nel progetto biennale di edilizia agevolata per gli anni 1988-1989 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni è incrementato di lire 3.000.000.000 dal 1993 al 2009 (cap. 08109).

8. Al fine di attuare il programma di concessione di contributi a favore delle cooperative edilizie per gli interventi di sperimentazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 08112/01) di cui lire 5.000.000.000 nell'anno 1992 e lire 5.000.000.000 nell'anno 1993.

9. In deroga a quanto disposto dal quinto programma esecutivo del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, il finanziamento già erogato all'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro con D. P. G. R. n. 2/1941/890 del 10.6.1975 è utilizzato per la realizzazione di un programma costruttivo di alloggi da assegnare ad equo canone.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 12

Al settimo comma gli stanziamenti per il 1992 e 1993 sono elevati a 5.000.000.000 (08109)
03017 1992 - 2.000.000.000
voce 2 1993 - 2.000.000.000 (21)

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Sanna - Loretta - Cogodi - Satta G.

Art. 12

Al settimo comma gli stanziamenti per gli anni dal 1992 al 2002 e dal 1993 al 2003 sono elevati a 5.000.000.000 (cap. 08109). (22)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 22 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie. Ma vorrei un chiarimento: l'emendamento numero 22 è un coordinamento sulla base dell'incremento dello stanziamento?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). L'emendamento numero 21 andrebbe ritirato perché vi è una imprecisione in quanto lo stanziamento non è riferito solo all'anno di inizio ma è riferito ai 10 anni, cioè dal '92 al 2002.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Allora bisogna coordinarli, perché l'emendamento numero 21 contiene anche la copertura.

BARRANU (P.D.S.). Infatti, l'emendamento numero 21 è impreciso.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Presidente, chiedo una sospensione.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere sia l'esame dell'articolo che gli emendamenti ad esso collegati. Se non vi sono opposizioni si dia lettura dell'articolo 12 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 12 bis

Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 (cap.

08093/01), di cui lire 10.000.000.000 destinate ad assicurare la completa attuazione del programma d'intervento approvato ai sensi dell'articolo 18, 5° comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, corrispondente alla disponibilità di pari importo già autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, dall'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e, successivamente, sospesa ai sensi dell'articolo 4, 2° comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ladu L. - Muledda - Sanna - Barranu - Satta G.

Art. 12

Dopo l'art. 12 *bis* è aggiunto il seguente articolo 12 *ter*:

“E' autorizzata la spesa di 17 miliardi per il risanamento idrogeologico della valle del Rio Pardu, il completamento della ricostruzione di Gairo e Osini e per il consolidamento dell'abitato di Sennori. Tale somma è destinata: 5 miliardi al comune di Gairo, 5 a Osini, 3 a Jerzu, 3 a Ulassai, 2 a Sennori. I comuni realizzeranno le opere, all'interno del proprio territorio, sulla base dei progetti, dai medesimi predisposti, approvati dall'Ufficio del Genio Civile rispettivamente di SS e NU. Della spesa effettuata sarà data rendicontazione contabile all'assessorato LL.PP.”. (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULEDDA (P.D.S.). La motivazione fondamentale di questo emendamento sta nel fatto che questi comuni dell'Ogliastra, comuni amici certamente come tutti i comuni della Sardegna, vivono una particolare condizione di disagio prossima, per quanto riguarda in particolare Gairo e Osini, a una condizione di difficile mantenimento dell'abitabilità.

Io ho avanzato questo emendamento insieme con gli altri colleghi perché la ricostruzione di questi due paesi e il mancato intervento per troppo tempo sulla situazione idrogeologica del Pardu sta comportando un degrado complessivo e una difficoltà oggettiva per queste popolazioni non rispetto allo sviluppo ma all'abitabilità. Da mesi la strada Gairo-Lanusei è interrotta e nessuno interviene. Il comune di Gairo e gli altri comuni hanno chiesto un intervento alla Protezione civile ma al di là di una presenza benedicente non si è ottenuto nulla. L'altra questione riguarda un fatto che voglio sottoporre all'attenzione del Presidente del Consiglio perché attiene alla dignità di questa istituzione. Nei rapporti col Parlamento questo Consiglio regionale ha avuto abbastanza sfortuna, nel senso che l'insieme dei progetti di legge nazionale approvati dal Consiglio e mandati al Parlamento non hanno mai avuto esito positivo. Una di queste leggi è quella che attiene alla ricostruzione di Gairo e Osini, al completamento della ricostruzione di questi due centri. Ora io credo di poter chiedere al Presidente che si trovi un modo per interloquire con la Presidenza delle Camere e col Governo, che deve garantire la copertura finanziaria, affinché questo che io ritengo uno scontro istituzionale e un danno per queste popolazioni venga superato con l'approvazione di una proposta di legge, che quest'Aula ha esitato e inviato a suo tempo al Parlamento perché si facesse carico insieme al Governo nazionale di questi problemi. Nel frattempo però noi abbiamo una situazione drammatica. A Osini mancano ancora le aree fabbricabili e vi sono cittadini in questo comune ammassati ancora nei pubblici edifici, nelle scuole, baraccati. Sono problemi che riguardano allo stesso modo il Comune di Gairo e c'è la questione che attiene alla valle del Rio Pardu. Di quest'ultimo problema deve farsi carico l'Assessore dei lavori pubblici che, invece, continua a interessarsi precariamente e senza alcun ordine attraverso il Genio civile di Nuoro, che non ha molto spesso il personale e, più spesso ancora, non ha le risorse per poter intervenire. E' una questione che riguarda il coordinamento di vari interventi, ivi compresa l'Anas, che deve garantire l'agibilità della viabilità primaria, e vi

è inoltre l'esigenza che si intervenga perché il fiume non continui ad erodere senza alcun controllo provocando ulteriori frane. Stesso ragionamento va fatto per il completamento dell'abitato di Sennori, sul quale io credo che qualche altro collega interverrà per illustrare più propriamente la situazione e le motivazioni che ci hanno indotto a proporre questo emendamento per intervenire presso questi comuni.

PRESIDENTE. Per la parte che mi riguarda, onorevole Muledda, prendo buona nota della sua richiesta, mi farò interprete presso i presidenti delle due Camere al fine che lei ha indicato. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non può accogliere l'emendamento nella forma proposta in quanto non ritiene che la legge finanziaria sia la sede più appropriata per risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Non vogliamo sottovalutare né disconoscere le ragioni che possono portare la Giunta a respingere questo emendamento. Vorremmo, però, far presente al Consiglio e ai gruppi che questa motivazione avrebbe senso e significato se si trattasse di vicende e questioni determinatesi nel tempo, in tempi recenti, e rispetto alle quali questo Consiglio, e per altri versi lo stesso Stato, avesse la possibilità ed il tempo di riflettere, di impostare, di programmare, di discutere e di decidere. Il fatto è che ci troviamo di fronte a vicende incredibili, rispetto alle quali le responsabilità istituzionali sono state esercitate in maniera assolutamente limitata in termini di tempestività e in termini di disponibilità di risorse, in termini di interpretazione reale di fatti che continuano ad avere il carattere dell'emergenza benché siano trascorsi decenni, in alcuni casi, e moltis-

simi anni comunque. Nei confronti di Sennori il Consiglio regionale qualche anno fa aveva previsto un ridotto intervento, definito primo intervento, dell'entità di qualche centinaio di milioni, ripromettendosi poi di studiare un intervento più adeguato, un intervento legislativo che desse risposte organiche ad una situazione che continua ad avere il carattere dell'emergenza, che determina il protrarsi di una condizione di precarietà e di rischio gravi per una comunità quale è quella di un comune come Sennori. Allora io credo, pur comprendendo la logica e la razionalità delle considerazioni talvolta però astratte e generiche che l'Assessore ha offerto alla considerazione del Consiglio, che occorre d'altro canto più concretamente, mantenendo i piedi per terra, tenere conto che abbiamo il dovere e la responsabilità di dare risposte a situazioni e problemi di questa gravità, di questa dimensione, di questa entità che sono analoghi ai giusti interventi previsti con tempestività, rispetto a danni determinati non da fatti naturali ma da fatti umani, che abbiamo esaminato in emendamenti precedenti che avrebbero richiesto risposte tempestive, negli anni trascorsi e che non si sottraggono però oggi alla responsabilità di dare comunque risposte concrete. Io credo che vi sia davvero la necessità di un nostro intervento come Gruppi e come consiglieri, e non per dare risposte contrapposte alle indicazioni della Giunta. Non è certo nostra intenzione, lo ripeto, nell'invitare i gruppi ed i consiglieri ad assumersi le responsabilità di fronte a problemi di questo rilievo e di questa entità, contrapporci alle indicazioni espresse dall'Assessore alla programmazione. Non vogliamo dare alcun significato politico particolare, tutt'altro; anzi, mentre vi invitiamo a riconsiderare tutta la situazione, e per questo ci rivolgiamo alla stessa Giunta, crediamo sia davvero opportuno e necessario che situazioni di questo genere non possano essere ulteriormente non considerate a sufficienza. Ogni anno alla Commissione bilancio, da parte di queste comunità pervengono richieste, pervengono sollecitazioni, pervengono proposte per dare risposte concrete. Ripeto, lo Stato e la Regione finora, con responsabilità complessiva di tutti noi, non hanno saputo affrontare le questioni con la tempe-

stività e la concretezza necessarie. Credo che vi sia quindi la necessità di dimostrare oggi che questo Consiglio è attento a situazioni e problemi di questo rilievo e di questa importanza. Gli enti locali ormai con le loro insufficienti disponibilità di risorse non sono in grado di affrontare concretamente, neppure in tempi lunghi, problemi e questioni di questo rilievo e di tale impegno finanziario. Così è avvenuto perché questi comuni sicuramente hanno nei loro propositi e nei loro intendimenti programmatici, come punto primario e principale di intervento, quello della salvaguardia idrogeologica e cercano di impegnare parte delle loro risorse, quelle limitate, scarse e disponibili, per cercare di fare fronte a situazioni di emergenza di questo genere, di questa entità e di questa dimensione. Vi è necessità di un intervento davvero integrativo, aggiuntivo, consistente, adeguato da parte della Regione e dello Stato per affrontare situazioni come questa. Per cui, concludendo, noi chiediamo una riflessione ulteriore, un confronto ed una disponibilità oggi, in sede di esame della finanziaria, ad affrontare e risolvere concretamente questo problema.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, intervengo su questo argomento perché riguarda alcune situazioni di grande sofferenza presenti in diversi territori della nostra Isola, che attendono da tempo risposte che potrebbero ben essere date con la legge finanziaria. Infatti se in questa legge trova posto un emendamento per dare una consulenza ad un esperto di cerimoniale, a maggior ragione può figurare un intervento diretto a paesi che hanno subito eventi calamitosi. Intervengo soprattutto per lanciare un appello ai colleghi del Consiglio, visto che l'ora è ormai tarda e usciti dal recinto a quest'ora si va a riposare dopo la mungitura. Perché lancio questo appello? A me pare che la guerra da poco conclusa nel Golfo Persico tra i molti effetti prodotti, ne ha prodotto uno anche in quest'Aula e cioè l'autoritarismo. Si crede che basti sbattere i tacchi per spaventare la gente: così il nostro Schwarzkopf-

Assessore della programmazione, forte delle sue bombe intelligenti che possono colpire in tutti i settori senza sbagliare, come si dice "chirurgicamente", può minacciare tutti i componenti della maggioranza a anche i poveri componenti della minoranza, il cui territorio è occupato da quelli della maggioranza. Talvolta però, così come è successo nel Golfo, qualche bomba intelligente improvvisamente perde i lumi della ragione, e va a finire in un rifugio civile anziché militare; così i poveri Comuni al di sotto dei 10 mila abitanti, che si erano rifugiati nella loro nicchia, sono stati ugualmente colpiti da una bomba intelligente improvvisamente sfuggita al controllo del generale Schwarzkopf-Cabras. Mi permetto di sottoporre tali fatti alla riflessione dei colleghi del Consiglio e mi rivolgo loro forte di una esperienza ormai lunga, anche se non tra le più lunghe del Consiglio e comunque tale da poter dire di averne visto di molti tipi e di molte colorazioni per capire che non si può disattentamente aspettare nel cantuccio che le bombe cadano sul Minareto vicino. Stiamo attenti colleghi del Consiglio! Così come sono stati colpiti i Comuni minori vengono ora colpiti questi Comuni che hanno subito danni che certamente non sono imputabili a nessuno, meno che meno alle popolazioni che in essi risiedono. L'atteggiamento di chiusura adottato nei loro confronti da chi comunque vuole imporre la logica della guerra continuerà a produrre ulteriori danni. Naturalmente l'opposizione, che nella metafora da me usata - e della quale forse dovrei scusarmi con il Consiglio - risiede in una terra occupata che può essere bombardata sia dagli occupanti che dalle truppe che cercano di liberarla, riuscirà ad evitare tali danni e a proteggere i comuni in pericolo. Spero pertanto che il Consiglio tutto abbia la saggezza di pensare con la propria testa e di approvare un emendamento che nasce da esigenze reali e non è certo frutto di fantasie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P. S. d'Az.). Signor Presidente, io non ho firmato l'emendamento ma lo condivido perché rappresenta soprattutto un fatto poli-

tico di giustizia, di partecipazione ai problemi dei più deboli che vanno sostenuti, che vanno recuperati alla fiducia delle istituzioni. E ricordo che nel caso specifico e particolare di Gairo e Osini, nella lunga storia di questa istituzione regionale ho vissuto io stesso tutta una serie di impegni ad esso collegati. Già nel 1973 ero anche allora all'opposizione, e Assessore dei lavori pubblici era l'onorevole Guaita, andavamo a Gairo e a Osini per impegnare l'amministrazione regionale e in unità di intenti (maggioranza e opposizione) assumevamo l'impegno della intera comunità sarda, che però ancora è lungi dall'essersi realizzato. Devo ricordare che, durante l'amministrazione della Giunta che ho avuto l'onore di presiedere, l'amministrazione regionale sostituendosi allo Stato ha erogato a questi due comuni 21 miliardi, non chiacchiere, non buffetti o pacche sulle spalle dei sindaci, ma 21 miliardi di lire che sono serviti a risolvere almeno una parte di problemi che lo Stato aveva continuato ad ignorare nonostante le molte pressioni, nonostante le molte sollecitazioni. Credo che sia giusto il richiamo fatto al Consiglio perché recuperi un ruolo da protagonista nei confronti del Parlamento, affinché lo Stato rispetti l'impegno che aveva assunto di ricostruire questi due abitati e che a distanza di quarant'anni ancora non ha mantenuto. Io penso, signor Presidente, colleghi del Consiglio, con molta amarezza alle migliaia di miliardi che, secondo le autorità non solo politiche e parlamentari ma addirittura giudiziarie, sono state dissipate inseguendo terremoti mai verificatisi. Nelle zone per le quali vengono stanziati fondi, si realizzano opere anche in Comuni mai danneggiati; si estendono a Comuni non coinvolti nel terremoto, benefici che invece non sono stati dati a quei Comuni che la frana e la calamità naturale hanno subito. Io ricordo che i cittadini di Osini chiedevano di andare a Castiadas, ma a Castiadas sono stati trasferiti i profughi della Tunisia o della Libia, i viticoltori che venivano dal Nord Africa, persone che meritavano certamente la solidarietà dello Stato ma che hanno finito con l'escludere i nostri cittadini. Io credo che la Giunta farebbe bene a riprendere pienamente la responsabilità dell'iniziativa così come farebbe

bene a ripensare molto seriamente alla politica in favore dei piccoli Comuni. Tra l'altro è bene precisare che quando si parla di Comuni di 7 o 8 mila abitanti, si tratta di strutture urbanistiche e umane complesse che non riescono a fronteggiare i difficili problemi quotidiani né possono risolvere i problemi del proprio sviluppo attraverso l'assistenzialismo o rivolgendosi ai notabili che in un modo o nell'altro si susseguono nel loro orizzonte politico. Noi dobbiamo dare certezze ai cittadini, certezze che sono tutti uguali davanti alle leggi della Regione e dello Stato. Se opereremo discriminando i più deboli non credo che acquisteremmo in credibilità ma innescheremo un processo involutivo di cui l'intera comunità pagherebbe le conseguenze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, intervengo per manifestare le mie valutazioni in ordine all'emendamento, presentato dai colleghi del gruppo P.C.I.-P.D.S., riguardante interventi nella valle del rio Pardu. In effetti si tratta di un'area che nei decenni passati - ormai è quasi un cinquantennio, forse di più - è stata sempre interessata da fenomeni di grande portata, che hanno condotto addirittura a formulare una apposita legge e a decine di interventi succedutisi nel tempo senza che, peraltro, ai fenomeni si sia posto rimedio in maniera definitiva. Le recenti calamità atmosferiche hanno provocato un'ulteriore difficoltà per quelle popolazioni e per quel territorio. E' evidente quindi che l'esigenza esiste, ed è difficile confutare la sostanza delle argomentazioni specifiche manifestate dal collega Muledda e da chi ha parlato dopo di lui. E' altresì vero che noi dobbiamo riflettere sulle dimensioni finanziarie del problema e sulla qualità dello strumento che adoperiamo per risolvere tale problema. La somma di 17 miliardi è di non poca entità e andrebbe ricercata nelle pagine di un bilancio che è già fortemente tirato. Le argomentazioni della Giunta, quindi, hanno un senso, un significato e un peso. Noi dobbiamo perciò garantire un intervento su quest'area che non sia necessariamente quello della legge finanziaria, ma

si avvalga di strumenti legislativi specifici approvati o in corso di approvazione, che vanno dalle norme sui completamenti alle norme su opere pubbliche. Noi quindi non possiamo votare questo emendamento perché riteniamo esistano difficoltà di compatibilità finanziaria e problemi di inadeguatezza dello strumento utilizzato, però chiediamo alla Giunta di assumere un atteggiamento di garanzia rispetto alla risoluzione del problema e di procedere alla ricerca di strumenti (per esempio la protezione civile) che diano una risposta positiva e concreta alle giuste istanze dei comuni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Giunta ovviamente non mette minimamente in discussione che l'intervento proposto con l'emendamento numero 23 sia giustificato, urgente e necessario anche alla luce dei ritardi che sono stati segnalati dai colleghi. Richiama però l'attenzione del Consiglio su un problema di metodo, sul fatto che un emendamento che propone una spesa di 17 miliardi che non è stato discusso dalla Commissione possa essere proposto senza un approfondimento dei criteri di spesa e inoltre che la legge finanziaria sia lo strumento idoneo per soddisfare questa esigenza. La Giunta pertanto, ribadisce la totale disponibilità ad esaminare la questione posta con questo emendamento il più rapidamente possibile, con un altro strumento legislativo. Bisogna tener presente che la legge sulla protezione civile, che ha avuto un rifinanziamento e una nuova dotazione finanziaria con il piano triennale, può essere utilizzata parzialmente per soddisfare le esigenze poste dall'emendamento, così come può essere possibile il ricorso a una norma di legge apposita. Vorrei quindi ribadire che la Giunta non ha nessuna obiezione nel merito delle proposte fatte, ritiene soltanto che in questa circostanza debba essere utilizzato uno strumento differente dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Sull'emendamento numero 23 il nostro Gruppo chiede la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 23.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	73
votanti	72
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	32
contrari	40

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M. G. - Muledda - Murgia - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.)

PRESIDENTE. L'articolo 13 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, *Segretario*:

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 14

Interventi programmati in agricoltura.

1. Per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate, nell'anno finanziario 1991, le seguenti spese:

a) contributo per le attività istituzionali del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06022): L. 20.000.000.000;

b) contributo per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in applicazione della legge regionale 12 novembre 1982, n. 41 (cap. 06023): L. 1.140.000.000;

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggio o frangiventi in applicazione all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06025): L. 9.700.000.000;

d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative all'acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell'articolo 45 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e dell'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06026/04): L. 6.000.000.000;

e) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e suc-

cessive modificazioni (cap. 06051/01): L. 6.000.000.000;

f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (L. R. 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della L. R. 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080): L. 9.000.000.000;

g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della L. R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della L. R. 12 novembre 1982, n. 38 art. 39 della L. R. 27 giugno 1986, n. 44 e art. 28 della L. R. 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 006095): L. 16.000.000.000;

h) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095) L. 30.000.000.000;

i) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150/01): L. 4.800.000.000;

l) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151): L. 2.000.000.000;

m) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163/01): L. 13.500.000.000;

n) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e successive modificazioni, dall'articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dell'articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222/01): L. 1.000.000.000;

o) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasfor-

mazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234): L. 19.000.000.000;

p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261/01): L. 8.500.000.000;

q) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262/02): L. 2.000.000.000;

r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 02263): L. 3.500.000.000.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1991 la somma di lire 2.150.000.000 in favore del Consorzio SAR SARDEGNA per la prosecuzione della propria attività inerente il servizio agro-meteorologico regionale (cap. 06339).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1991, a concorrere al "Progetto di stimolazione delle piogge nel Mezzogiorno", promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso l'accollo di una quota di spesa non superiore a lire 1.200.000.000 (cap. 06301).

4. Le provvidenze di cui alla legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, modificata dall'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono estese alle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi dei regolamenti della Comunità europea n. 159/66 e n. 1035/72 e della legge 27 luglio 1967, n. 622 (capp. 06319 e 06320).

5. Al fine di anticipare ed integrare gli interventi che lo Stato disporrà in favore della Sardegna a valere sulla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e sugli altri eventuali provvedimenti di legge, l'amministrazione regionale è autorizzata nell'anno 1991:

– ad incrementare di lire 10.000.000.000 le disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06120);

– ad istituire i seguenti limiti di impegno: lire 20.000.000.000 dal 1991 al 1995, lire 20.000.000.000 dal 1992 al 1996 per la concessione di prestiti quinquennali con o senza abbuono parziale del capitale mutuato. Le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (cap. 06121/01).

6. Una quota degli stanziamenti iscritti ai capitoli 06025 e 06051/01, rispettivamente di lire 6.000.000.000 e di lire 5.000.000.000 sono trasferiti dal bilancio della Regione per l'anno 1991 alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti per quanto a lire 6.000.000.000 al titolo di spesa 8.1.5/1, lettera e) e per quanto a lire 5.000.000.000 al titolo di spesa 8.1.6/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 della predetta legge n. 268/1974.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento modificativo Muledda - Barranu - Sanna - Lorelli - Satta G.

Art. 14

Alla lettera c) sostituire L. 9.700.000.000 con L. 11.700.000.000.

Alla lettera e) sostituire L. 6.000.000.000 con L. 15.000.000.000.

Alla lettera g) sostituire L. 16.000.000.000 con L. 20.000.000.000.

Alla lettera p) sostituire L. 19.000.000.000 con L. 25.000.000.000.

Dopo la lettera c) aggiungere la lettera d):
"Esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnica e delle attività connesse in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977 n. 47 (cap. 06026) L. 21.000.000.000.

Alle maggiori spese si fa fronte con:

cap. 04047 - 1 miliardo

cap. 04110 - 15 miliardi

26 miliardi (24).

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 14

Interventi programmati in agricoltura.

Al 2° comma aggiungere le seguenti parole: "il finanziamento è concesso dietro presentazione di un programma tecnico-finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lett. l) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1". (25)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo di sospendere l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, *Segretario*:

Art. 15

Mutui per opere di miglioramento fondiario

1. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, sono disposti i seguenti limiti di impegno (cap. 06060):

- lire 5.000.000.000 dal 1991 al 2007;
- lire 5.000.000.000 dal 1992 al 2008;
- lire 5.000.000.000 dal 1993 al 2009.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16

Formazione proprietà coltivatrice

1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 e relativi all'acquisto di fondi rustici, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- lire 1.000.000.000 dall'anno 1991 all'anno 2011;
- lire 1.000.000.000 dall'anno 1992 all'anno 2012;
- lire 1.000.000.000 dall'anno 1993 all'anno 2013.

2. Le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (cap. 06220).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17

Piano zone interne

1. E' autorizzata, nell'anno 1991, la spesa di lire 14.500.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06285).

Tale somma è destinata:

- quanto a lire 14.000.000.000 per integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della leg-

ge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli):

– quanto a lire 500.000.000 per integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.10 per le iniziative previste dal paragrafo 10.1, al fine del miglioramento qualitativo dei formaggi ovini.

2. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, a termini dell'articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Muledda - Barranu - Sanna - Satta G. - Dadea

Art. 17

Al primo comma, dopo la frase “promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, aggiungere: “1.000.000.000 dei quali da destinare al Consorzio di Tutela del Pecorino Romano per le promozioni delle vendite del formaggio pecorino romano e 1.000.000.000 al Consorzio di Tutela del fiore sardo con sede a Gavoi per le spese di avvio di prima organizzazione delle produzioni”. (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULEDDA (P.D.S.). Onorevole Presidente, farò brevissime considerazioni su questo emendamento. Vi è una situazione di crisi nel comparto lattiero-caseario che attiene prevalentemente ad una difficoltà di programmazione delle produzioni e ad una difficoltà di organizzare le produzioni medesime orientate verso il mercato. Il principale strumento di intervento per organizzare le produzioni verso il mercato, intendendo per questo un miglioramento della qualità, un contingentamento delle produzioni ed una presenza attiva di promozione sui vari mercati, in particolare quelli non ancora coperti dai nostri prodotti, consiste nel dotare i Consorzi, provvisti di

personalità giuridica per decreto ministeriale, di una agibilità finanziaria che finora è mancata. Questi due Consorzi infatti hanno bisogno in questo momento di attivare progetti, non soltanto di promozione, ma anche di riqualificazione della qualità. L'emendamento proposto attiene al finanziamento in questa direzione, sapendo che i produttori agricoli, le cooperative e gli industriali dovranno avere però da questi consorzi non soltanto indicazioni generiche ma anche progetti seri, operativi, con l'impegno da parte della Giunta a far rispettare quei protocolli che si determinano tra produttori, in particolare tutelando il ramo cooperativo di questi prodotti. Vi è stato recentemente uno scontro molto brutto tra produttori industriali e mondo cooperativo, e in parte tra industriali della Sardegna e del Lazio per il pecorino romano. Noi crediamo che la Giunta debba operare in questo senso dando disponibilità agli incontri ma anche manifestando ferma volontà nel far operare i consorzi con tutti i poteri loro attribuiti. Domani credo che parleremo più diffusamente di altre questioni agricole e quindi per domani riprenderemo questi argomenti in modo più puntuale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, senza entrare nel merito delle questioni agricole, sulle quali, come diceva il collega Muledda, potremo discutere domani, richiamo l'attenzione dei colleghi proponenti, sul fatto che l'obiettivo che l'emendamento si propone potrebbe essere ugualmente raggiunto con un pronunciamento del Consiglio o della stessa Commissione che orienti verso tale obiettivo le spendite di fondi già stanziati. In questo modo semplificheremo il sistema delle norme che stiamo votando, e, perseguiremo lo stesso obiettivo con un provvedimento diverso.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della program-*

mazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta non ha nessuna obiezione anche perché l'emendamento non comporta un incremento di spesa e, contemporaneamente, è compatibile con l'economia del programma che viene elaborato ai sensi dell'articolo 17. Pertanto la Giunta condivide anche l'osservazione del Presidente della Commissione Bilancio: basterebbe raccomandare all'Assessore che nel predisporre il programma tenga conto di quanto espresso nell'emendamento. Se i presentatori ritengono che questa possa essere una strada – già percorsa altre volte, peraltro – la Giunta non ha nessuna obiezione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Noi talvolta non ci fidiamo della Giunta, perché in questi ultimi mesi, per parlare con grande chiarezza e franchezza, una serie di impegni assunti non sono stati mantenuti. Se però c'è un impegno formale della Giunta, da sottoporre a verifica puntuale, per quanto attiene a questi punti, potremmo anche ritirare l'emendamento. Vorremmo però che fosse manifestata espressamente la volontà del Consiglio, per cui nessuno debba andare a piangere in Assessorato per avere garantite queste erogazioni e la loro destinazione così come indicato puntualmente negli emendamenti.

PRESIDENTE. Allora onorevole Muledda l'emendamento si intende ritirato?

MULEDDA (P.D.S.). A queste condizioni precise.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta formula l'invito che nel prosieguo dei lavori una apposita risoluzione venga formulata e votata dal Consiglio.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 bis.

SECHI, *Segretario:*

Art. 17 bis

Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate

1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 sono contratti entro il 31 dicembre 1991 ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capitoli 03120, 03121 e 03122); le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente comma, sono valutate in lire 2.000.000.000 nell'anno 1991 ed in lire 1.873.000.000 negli anni dal 1992 al 2001.

2. Nelle more della contrazione di cui al primo comma può procedersi al versamento dello stanziamento di lire 100.000.000.000 autorizzato dalla legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 in relazione alle accertate esigenze di pagamento da disporsi a carico del fondo di solidarietà regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 ter.

SECHI, *Segretario:*

Art. 17 ter

Elettrificazione rurale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1991, sino alla concorrenza complessiva di lire 2.700.000.000, finan-

ziamenti per la realizzazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (cap. 06087/03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 *quater*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17 *quater*

Provvidenze per il trasporto di latte ovino

1. Le provvidenze previste dall'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1971, n. 7, e successive modificazioni sono estese, a favore delle cooperative e delle associazioni di produttori per le spese relative al trasporto di latte ovino dai luoghi di produzione ai centri di raccolta e lavorazione; in tal caso la misura del contributo è elevata fino all'80 per cento.

2. La relativa spesa è valutata in annue lire 5.000.000.000 (cap. 06205).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 *quinquies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17 *quinquies*

Finanziamento ed attuazione dei piani di valorizzazione dell'assetto agro-pastorale

1. L'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 è sostituito dal seguente:

"1. Al finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale l'Amministrazione regionale provvede con le di-

sponibilità recate da appositi titoli di spesa, istituiti sulle contabilità speciali del Piano zone interne, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e del titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, riguardanti, rispettivamente le infrastrutture a carattere generale e le opere di trasformazione di competenza privata.

2. L'approvazione dei piani di valorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale non comporta l'assegnazione pluriennale di fondi per il finanziamento dei piani stessi.

3. Sui titoli di spesa di cui al primo comma gli impegni vengono assunti sulla base del finanziamento dei progetti esecutivi, approvati secondo la normativa vigente, nei limiti delle previsioni finanziarie dei piani di valorizzazione approvati.

4. I piani possono essere, altresì, finanziati con disponibilità proprie degli Organismi comprensoriali, o ad essi attribuiti dai programmi regionali di sviluppo.

5. I piani sono attuati dagli Organismi comprensoriali o tramite enti da essi designati o da cooperative di allevatori, coltivatori diretti e braccianti agricoli. I piani possono altresì essere attuati dall'ERSAT, su richiesta degli Organismi comprensoriali o delle cooperative.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Onorevole Presidente, nel breve tempo che è concesso per la discussione generale degli articoli - mi pare dieci minuti - cercherò di manifestare le ragioni per cui ho forti, fortissime perplessità sull'approvazione di questo articolo. Un articolo che solo apparentemente è di normativa finanziaria e consente di gestire al meglio il bilancio. Di fatto però noi, con questo articolo, stiamo modificando radicalmente non soltanto la filosofia ma la norma della legge 268 del '74 per quanto attiene alla riserva dei fondi e per quanto attiene alle forme di spesa previste dalla legge 44 del 1976 e ancor prima dalla legge 39 del '73. Sostanzialmente questo articolo, di cui capisco la motivazione, dice questo: "a fronte di un progetto organico di comprensorio di riforma agro-pastorale, che venga

adottato dagli organi competenti e conclude il suo *iter*, la Giunta regionale non opera più nel senso di garantire la copertura finanziaria per l'insieme organico delle infrastrutture e delle opere di miglioramento fondiario previste nel piano medesimo". Si dice sostanzialmente che di volta in volta una copertura finanziaria verrà prevista negli esercizi successivi rispetto al momento dell'approvazione. Viene a mancare un principio su cui si erano trovate d'accordo tutta la Commissione Medici, e tutte le forze politiche e ancor più quelle delle zone interne (gradirei che il collega Mannoni e il collega Soro mi dessero solo un minuto di attenzione). Veniva a mancare un elemento determinante per la riforma agro-pastorale e cioè la possibilità di promuovere progetti organici di infrastrutture e di aziende dotati di copertura finanziaria così da poter ottenere anche la spendita e l'accesso da parte dei privati. Apparentemente sembra che vi siano grandi residui passivi. A me non risulta questo, al contrario vi è mancanza di risorse per la riforma agro-pastorale e assistiamo purtroppo in Consiglio ad una tendenza che porta a un depotenziamento degli interventi finanziari e, di fatto, all'inutilità delle leggi di riforma agro-pastorale. Noi abbiamo, credo, in questo momento, progetti non soltanto deliberati ma anche approvati dagli organismi competenti e arrivati in Giunta regionale: sono circa venticinque i comprensori per i quali manca la copertura finanziaria. A questo punto credo che occorra dire che non si può ritenere che la riforma agro-pastorale possa risolversi con un marchingegno contabile che rinvia nel tempo la certezza delle coperture su progetti che sono stati già istituiti e che hanno definito il loro *iter*. E' chiaro che, come in tutte le cose umane, è necessario del tempo per attuare e i pastori hanno dimostrato anche di saper investire, di credere e di andare avanti in questa direzione. Sarebbe quindi utile che la Giunta trovasse risorse per questi settori magari, per esempio, insistendo di più su vecchi parametri di riparto dei fondi provenienti dalla legge "268". E se la Giunta vuole operare interventi sostitutivi dello Stato, posto che questo deriva dall'articolo 13 dello Statuto, preferisca almeno puntare sulle competenze primarie che lo Statuto pre-

vede per questa Regione, *in primis* l'agricoltura, e non copra invece, con trasferimenti del bilancio proprio, competenze dirette ed esclusive dello Stato (vedi la sanità). In questa tornata di bilancio noi finiremo per spendere 500 miliardi per competenze dello Stato sostitutivamente e nel frattempo per i settori nei quali abbiamo competenze primarie, tra i quali l'agricoltura, ci ritroviamo senza risorse. Io mantengo tutte le mie perplessità, tutte le riserve su questa impostazione e credo che questo non indurrà il mondo delle campagne, e quello pastorale in particolare, a fare gli investimenti e a continuare nel processo di ammodernamento che si era avviato. Questa Giunta evidentemente intende interromperlo, allora se ne assuma la responsabilità e così si capirà da che parte batte il cuore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io aggiungerò alcune brevi considerazioni a quelle, peraltro molto puntuali, già addotte dal collega Muledda. L'articolo 17 *quinquies* dovrebbe essere oggetto di una correzione, almeno in sede di coordinamento del testo, perché il titolo appare assolutamente incongruo rispetto al contenuto, laddove le prime parole che recitano "finanziamento ed attuazione" dovrebbero essere sostituite con le parole "smantellamento o sterilizzazione dei piani di valorizzazione dell'assetto agro-pastorale". Questo è il significato vero dell'articolo, posto che il comma 2 dell'articolo stesso dice che l'approvazione dei piani, da parte dell'amministrazione regionale, non comporta l'assegnazione pluriennale dei fondi per il finanziamento dei piani stessi. Questo significa praticamente porre nel nulla, sterilizzare nell'accezione più favorevole dell'interpretazione di questo articolo o smantellamento nella più sfavorevole, la riforma agro-pastorale. Che significato ha, a quel punto, approvare i piani di valorizzazione se questo non comporta assolutamente alcun impegno di spesa, se tale impegno è rimandato nel tempo ad altri eventi e ad altre decisioni? Con questo articolo praticamente si introduce - anche se in ma-

niera non esplicita (è qui infatti il richiamo politico) – un autentico smantellamento della politica incentrata sulla riforma agro-pastorale. Quando noi abbiamo approvato in Commissione la nota aggiuntiva al piano generale di sviluppo, che rappresenta solo un piccolo contributo rispetto a quanto è necessario per dare concretezza reale a una manovra impegnativa sul piano pluriennale, intendevamo certamente il contrario di quanto stabilito con questo articolo. Ecco dunque che ci troviamo in una situazione ancora una volta di totale inerzia da parte di un consesso che dovrebbe valutare attentamente le decisioni e che invece si limita a buttare via, o quanto meno a inficiare largamente, una costruzione normativa che – scusate il termine – viene da lontano, che si è stratificata, che si è consolidata, che ha prodotto anche risultati e che ancora non è stata sostituita da elaborazioni successive. Il problema che stiamo esaminando necessita di un dibattito complesso e attento perché argomento di grandissima rilevanza per una Regione come la nostra dove la presenza agro-pastorale è di notevoli dimensioni e ha la rilevanza economica, sociale e culturale che tutti conosciamo. Ecco, con questo articolo si opera una riforma al contrario o meglio si distrugge il possibile contenuto di una possibile riforma dell'assetto agro-pastorale e si va incontro ad un futuro incerto nel quale le tensioni sociali, che spesso sconfinano anche nella pericolosità sociale, quando non nella delinquenza, sono all'ordine del giorno. Credo che la Giunta e la maggioranza debbano farsi carico delle responsabilità di questa scelta sbagliata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Quando stanno le organizzazioni agricole hanno chiesto di incontrare tutte le forze politiche e tutti i Gruppi, ho avuto la possibilità di ascoltare le loro ragioni, le loro motivazioni. C'era la Confcoltivatori, la Coldiretti, c'erano autorevoli dirigenti del mondo contadino, consiglieri regionali di tutti i partiti, dei partiti di governo e questa questione che sembra avere in questa sede, in questo Consiglio – come dire – marginalità di riflessione e di con-

siderazione è stata posta invece dai dirigenti delle organizzazioni contadine e dagli operatori economici presenti come questione di grande rilievo. Tutti quanti sappiamo che nel mondo agricolo stanno avvenendo dei mutamenti e dei cambiamenti, delle trasformazioni notevoli non solo per quanto riguarda gli assetti produttivi ma anche per quanto riguarda la cultura di cui questo mondo è portatore, il costume, le abitudini e per quanto riguarda la funzione e il ruolo che questi produttori dell'antica e moderna Sardegna hanno svolto nel passato e svolgono ancora nella nostra Isola. Qui stiamo decidendo furtivamente di mettere in discussione una delle grandi questioni che aveva appassionato e unito il mondo politico e la società sarda per trasformare, cambiare e ammodernare la nostra Isola: la riforma agro-pastorale.

Io sono convinto che, rispetto ai cambiamenti in atto, vi è necessità di riconsiderare seriamente questo settore sotto l'aspetto produttivo, così come è da verificare il ruolo e la funzione che esso può svolgere nella costruzione di una Sardegna moderna e diversa ma non si può discutere in termini di semplice sbaraccamento e ridimensionamento. Questo Consiglio, in assenza dell'Assessore all'agricoltura – impegnato peraltro da ragioni eccezionali – sta decidendo di interrompere di fatto, *tout court*, l'operatività del progetto di riforma, l'attuazione dei piani di intervento agro-pastorali, che sono parte di un progetto deciso e definito in Sardegna, in un contesto di rivendicazione non solo regionale ma in un confronto più ampio con lo Stato. Tale decisione, presa in maniera furtiva, senza un minimo di confronto e di riflessione, credo che sia l'indicazione precisa della qualità del dibattito e del confronto politico su temi così importanti per la nostra Isola. Ieri ho ascoltato con molta attenzione le riflessioni dell'Assessore della programmazione: vi erano in quelle riflessioni molte considerazioni sicuramente condivisibili e credo che vi fosse nelle conclusioni del dibattito la consapevolezza che ci troviamo davvero ad una svolta. In questo momento è necessario raccogliere le idee, le forze e mettere in campo strumenti, forme e modi di confronto e di programmazione dell'uso delle risorse, dei proget-

ti, delle proposte che nel passato si sono dimostrati insufficienti e che rispetto ai tempi attuali e futuri richiedono una svolta in termini di funzionalità, di efficienza, di progettualità, di capacità di proposta. Questa è l'esigenza politica ma nel concreto noi non ne intravediamo nessuna attuazione. L'Assessore nelle sue riflessioni sui settori nuovi, poneva l'esigenza di passare dai propositi ai progetti, di impegnare risorse della tecnologia, della ricerca, della scienza per definire un progetto di grande rinnovamento. Credo che vi sia in tal senso uno sforzo, ma mi sembra che quel che manca sia la consapevolezza o la definizione del rapporto di questo impegno rispetto a un quadro più generale nazionale ed europeo. Per esempio, nel documento che l'Assessore richiamava, si ricorda come dato drammatico che la Sardegna è interessata da strutture di ricerche pubbliche e private per l'1 per cento rispetto al dato nazionale e gli sforzi regionali, quindi, vanno riconsiderati in questo contesto e in questo rapporto e anche rispetto a questo settore e alla funzione di ceti produttivi fondamentali per portare avanti il progetto di miglioramento, per il 50 per cento dalle strutture di ricerca. Nel concreto, stiamo parlando di una Sardegna che fra le 160 regioni d'Europa si trova negli ultimi posti, in un'Europa dove il rapporto fra regioni ricche e regioni povere, rispetto a vari parametri di riferimento e a vari indici produttivi e sociali, è di uno a sei. Mi sembra quindi che l'operazione che stiamo portando avanti, che ha sicuramente aspetti di novità che sono il frutto di un'elaborazione e di un confronto maturato in questo Consiglio, e fra le forze politiche e che cerca di mettere dei punti fermi, si riduca, tutto considerato, ad un'operazione puramente strumentale. Siamo davanti all'utilizzo di strumenti tecnici per portare avanti una operazione più funzionale, più razionale, che però manca davvero di anima, manca di autonomia contestativa. L'autonomia infatti in questo contesto storico preciso non può che essere contestativa mentre il bilancio in corso d'approvazione si sta traducendo in una rinuncia *tout court* all'azione rivendicativa, utilizzando le risorse proprie della Regione per distoglierle dalle finalità essenziali ad essa demandate nella destinazio-

ne dei ruoli e delle funzioni, rinunciando davvero a fare di questa operazione un'operazione politica di svolta. Questo articolo, infine vuole chiudere col passato, cari colleghi del nuorese o delle zone agro-pastorali come le nostre, forse col passato vi è necessità di chiudere ma non si può farlo in questo modo, senza un'indicazione, uno scenario, una prospettiva chiara per il futuro da costruire qui dentro con la nostra responsabilità e rispetto a soggetti politici e sociali, a soggetti economici che non possiamo liquidare con operazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Colleghi, mi sembra necessario precisare brevemente lo spirito della norma proposta con l'articolo 17 *quinquies*. La norma ha soltanto un valore di carattere esclusivamente finanziario. L'esigenza di presentare questa norma infatti è emersa in Commissione quando discutemmo il programma della legge "268" del 1974, relativo alle annualità '88-'89-'90. In quella sede nel programma fu introdotta una modifica che, senza una variazione di una norma nella legge finanziaria, rischierebbe di essere inefficace, nella sostanza ciò che la norma si propone non è di cancellare la riforma sul riassetto del settore agro-pastorale ma semplicemente di trasformare la gestione di competenza sui programmi così come sono stati approvati nel tempo in una gestione di cassa. In questo modo si consente all'Assessore dell'agricoltura di utilizzare anche quelle risorse che sono risultate fino ad ora immobilizzate e inutilizzabili per effetto di ritardi nella possibilità di attuare la progettazione esecutiva. Tutto il resto dell'impalcatura, di quanto è previsto nella riforma non viene minimamente messo in discussione anche se, come i colleghi sanno, su questo certamente troveremo l'occasione giusta per fare un dibattito approfondito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Signor Presidente, per chiedere alla sua cortesia e a quella del Consiglio, in linea con quanto deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, se sia possibile sospendere adesso la seduta senza esprimere il voto su questo articolo, perché noi vorremmo – tenuto conto ovviamente delle considerazioni svolte poc'anzi dall'Assessore della programmazione – sentire anche il parere dell'Assessore dell'agricoltura che, mi dicono, è arrivato poc'anzi. Se l'Assessore è in grado di darci una risposta lo ascoltiamo ora, altrimenti proponiamo di andare a domani mattina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

CATTE (Gruppo Laico-Federalista).
Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pasto-

rale. Presidente, ritengo sia opportuno sospendere la seduta perché rientro ora e non ho seguito il dibattito.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni si intende approvata la proposta di sospendere l'articolo 17 *quinques*.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
